

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 gennaio 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 65061**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO****ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 Intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'Invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

S O M M A R I O**LEGGI E DECRETI****1 9 8 0****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

23 dicembre 1980, n. 985.

Trattamento economico del personale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici Pag. 619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° luglio 1980.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino « Barolo » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione Pag. 623

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1980.

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Torshavn (Danimarca).
Pag. 626

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1981.

Assegnazione al comune di Pinerolo di un segretario comunale di classe superiore Pag. 626

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1981.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 15 settembre 1980 recante il piano di riparto delle quantità di ciliege conservate allo sciroppo, distinte in duroni e altre ciliege dolci sciroppate e in amarene sciroppate, usufruibili dell'aiuto comunitario da assegnare alle aziende di trasformazione che hanno già lavorato il prodotto nella campagna 1979-80 nonché a quelle che iniziano la produzione nella campagna 1980-81 Pag. 626

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1981.

Proroga dei termini fissati dal decreto ministeriale 18 novembre 1980 per la presentazione della scheda del censimento degli impianti di radiodiffusione privati. Pag. 627

DECRETO PREFETTIZIO 5 gennaio 1981.

Proroga della gestione commissariale del comune di S. Egidio del Monte Albino Pag. 627

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notaio. Pag. 628

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'istituto di igiene dell'Università degli studi di Milano ad eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche di acque minerali Pag. 629

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Pejo Fonte Alpina » di Pejo, fino al 31 ottobre 1983, in contenitori di cartone Combibloc Pag. 629

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Lauretana » di Graglia nel tipo lievemente addizionato di anidride carbonica, aggiornamento e modifica alle etichette. Pag. 629

Autorizzazione alla vendita delle acque minerali « S. Benedetto », « Guizza » e « Augina » di Scorzè, fino al 31 ottobre 1983, in contenitori a base di cloruro di polivinile. Pag. 629

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato della infrastruttura D.A.T. in comune di Castel d'Azzano Pag. 629

Ministero del tesoro:

- Avviso di rettifica Pag. 629
 Media dei cambi e dei titoli Pag. 630

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Concorsi a borse di studio . . . Pag. 631

Ministero della difesa: Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a nove posti di disegnatore restitutista o calcolatore dell'Istituto geografico militare.

Pag. 631

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a settantotto posti di geometra nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XIII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Pag. 631

Regione Calabria: - Unità sanitaria locale n. 18, in Catanzaro: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale civile « A. Pugliese » di Catanzaro. Pag. 631

Ospedale civile « Alto Garda e Ledro » di Arco: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 631

Ordine mauriziano di Torino: Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale mauriziano di Torino Pag. 632

Ospedali di Gavardo e Salò: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione Pag. 632

REGIONI**Regione Veneto**

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1980, n. 89.

Disciplina di organi collegiali sanitari Pag. 632

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1980, n. 90.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1980 Pag. 633

Regione Trentino Alto-Adige - Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 marzo 1980, n. 9.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la « Disciplina del commercio ». Pag. 634

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

23 dicembre 1980, n. 985.

Trattamento economico del personale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 29;

Vista la legge 21 dicembre 1972, n. 820;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 309;

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 13;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1980, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che ha individuato le qualifiche funzionali ed ha definito i profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1980, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che ha individuato le qualifiche funzionali ed ha definito i profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101;

Visti gli accordi intervenuti il 10 luglio 1980 ed il 18 luglio 1980 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici - SILP, SILULAP, SILTS, FIP, UIL-POST, UIL-TES, aderenti alla federazione unitaria CGIL - CISL - UIL e SINDIP, nonché l'accordo raggiunto il 24 luglio 1980 fra il Governo ed i Sindacati confederali della categoria dei postelegrafonici presenti la federazione unitaria CGIL - CISL - UIL nonché la DIRSTAT;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Indennità oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, è sostituito dal seguente:

«Al personale postelegrafonico che presta servizio dalle ore 21 alle ore 7 è corrisposta una indennità oraria di L. 1.500 (millecinquecento)».

Art. 2.

Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive

Il compenso previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, è corrisposto nella misura giornaliera di L. 7.000 (settemila). Qualora la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore alla metà dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore, il compenso è ridotto a L. 3.500 (tremilacinquecento).

Per i servizi di turno resi in occasione delle festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, il compenso suddetto è corrisposto nella misura di lire 10.000 (diecimila), ridotta a L. 5.000 (cinquemila) ove la prestazione sia di durata pari o inferiore alla metà dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore.

Art. 3.

Indennità per l'uso di bicicletta di proprietà del dipendente

L'indennità per l'uso di bicicletta di proprietà del dipendente, prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è stabilita nella misura di L. 500 (cinquecento) per ogni giornata di effettivo servizio.

Art. 4.

Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori

Le misure delle indennità giornaliere di lingue estere agli interpreti e traduttori, previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, sono elevate rispettivamente a L. 1.000 (mille) per la conoscenza della prima lingua ed a L. 450 (quattrocentocinquanta) per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima.

Art. 5.**Compenso speciale per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di personale**

Gli importi dei compensi speciali per la conoscenza di lingue estere, previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, e spettanti per ogni giornata di servizio prestato, sono aumentati, rispettivamente, a L. 1.000 (mille) per la conoscenza di una lingua estera ed a L. 450 (quattrocentocinquanta) per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima fino ad un massimo di tre.

Art. 6.**Disposizione particolare per il personale addetto ai servizi viaggianti**

Al personale applicato ai servizi viaggianti è data facoltà di richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa di albergo di seconda

categoria anche per il riposo goduto in ore diurne, verso contemporanea riduzione nella misura di un terzo dell'indennità oraria di fuori residenza, spettante ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919.

Art. 7.**Decorrenza**

Le misure dei compensi e delle indennità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 nonché la disposizione di cui all'art. 6 hanno effetto dal 1° agosto 1980.

Art. 8.**Ristrutturazione del premio industriale**

Al personale postelegrafonico è corrisposto un premio industriale le cui misure nette giornaliere sono così stabilite:

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Categoria o qualifica	Misura base	Maggiorazione per dirigenza o funzioni ispettive	Maggiorazione per servizi cassa	Maggiorazione per addetti impianti e apparecchiature	Maggiorazione per addetti servizi recapito e guida
I Categoria . . .	600 (a-1)	—	—	—	—
II Categoria	700 (a-1)	—	—	—	—
III Categoria	1000 (a-2)	—	—	—	400
IV Categoria	1350 (a2)	—	650/1200 (f)	400/600 (g)	—
V Categoria	1600 (a2)	700 (b)	650 (f)	600/700 (g)	—
VI Categoria	1900	900 (c)	650 (f)	600/700 (g)	—
VII Categoria/b . . .	2200	1100 (d)	650 (f)	700 (g)	—
VII Categoria/a . . .	2200	1100 (e)	—	—	—
VIII Categoria . . .	2500	1100	—	—	—
Direttore divisione esaurimento - Ispettore generale esaurimento	2800	1100	—	—	—

(a) Agli operai compete una maggiorazione giornaliera netta di L. 300.

(a1) Al personale della I e II categoria compete una maggiorazione netta giornaliera di L. 300.

(a2) Al personale applicato a turni rotativi compete una maggiorazione netta giornaliera di L. 250.

(b) La maggiorazione compete:

per il settore degli uffici locali: ai dirigenti degli uffici V categoria ed ai vice dirigenti degli uffici di VI e VII categoria;
per il settore degli uffici principali: ai dirigenti di cui all'allegato D/2 del decreto ministeriale 16 maggio 1980 concernente i profili professionali ed ai capi settore.

(c) La maggiorazione compete:

per il settore degli uffici locali: ai dirigenti degli uffici di VI categoria;
per il settore degli uffici principali: ai dirigenti di cui all'allegato C del decreto ministeriale 16 maggio 1980 concernente i profili professionali ed ai vice dirigenti degli uffici di VII categoria;

(d) La maggiorazione compete:

per il settore degli uffici locali: ai dirigenti degli uffici di VII categoria;
per il settore degli uffici principali: ai dirigenti degli uffici di cui all'allegato B del decreto ministeriale 16 maggio 1980 concernente i profili professionali ed ai vice dirigenti degli uffici di VIII categoria;

(e) La maggiorazione compete a chi espleta funzioni ispettive.

(f) La maggiorazione per il servizio di cassa compete agli sportellisti del bancoposta, agli sportellisti promiscui, agli sportellisti addetti al servizio postalettere e telegrafo con maneggio di denaro, ai controllori, agli aiuto cassieri ed aiuto controllori dalle casse provinciali, delle sezioni contabili autonome, del magazzino centrale carte valori e del magazzino centrale marche assicurative; la maggiorazione è suddivisa in due fasce:

1ª fascia: L. 1.200 nette giornaliere per gli sportellisti degli uffici locali e degli uffici principali che effettuano in modo diretto ed a contatto con il pubblico per l'intero orario d'obbligo operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'art. 100 del codice postale e delle telecomunicazioni;

2ª fascia: L. 650 nette giornaliere per il rimanente personale sopra elencato.

(g) La maggiorazione per gli addetti agli impianti ed alle apparecchiature è suddivisa in tre fasce:

1ª fascia: L. 700 nette giornaliere per il personale tecnico delle categorie V, VI e VII/b addetto alla diagnosi, riparazione e manutenzione degli impianti di meccanizzazione, automazione, telex, radio e per i programmati;

2ª fascia: L. 600 nette giornaliere per il personale addetto con carattere di continuità ed esclusività agli impianti di meccanizzazione ed automazione (C.M.P.P. e C.E.D.) nonché per il personale tecnico della I/V categoria;

3ª fascia: L. 400 nette giornaliere per il personale addetto ai terminali interattivi con responsabilità di procedura e di modifica degli archivi, compresi gli addetti ai terminali per pagamenti in tempo reale, per gli addetti al caricaggio, agli apparati telescriventi e di commutazione e accettazione telefonica, per i tecnici di III categoria addetti alla manutenzione e riparazione degli apparati postali, telegrafici, radioelettrici e telefonici.

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Categoria o qualifica	Misura base	Maggiorazione per dirigenza o funzioni ispettive	Maggiorazione per servizi cassa	Maggiorazione per addetti impianti e apparecchiature	Maggiorazione per giuntisti e per addetti servizi guida e piccola manutenzione telefonica
I Categoria	600 (a-1)	—	—	—	—
II Categoria	700 (a-1)	—	—	—	—
III Categoria	1000 (a-2)	—	—	—	400
IV Categoria	1350 (a2)	—	650 (f)	400/600 (g)	—
V Categoria	1600 (a2)	700 (b)	650 (f)	600/700 (g)	—
VI Categoria	1900	700 (b)	650 (f)	600/700 (g)	—
VII Categoria/b	2200	900 (c) 1100 (d)	650 (f)	700 (g)	—
VII Categoria/a	2200	1100 (e)	—	—	—
VIII Categoria	2500	1100	—	—	—
Direttore divisione esaurimento - Ispettore generale esaurimento	2800	1100	—	—	—

(a) Agli operai compete una maggiorazione giornaliera netta di L. 300.

(a1) Al personale della I e II categoria compete una maggiorazione netta giornaliera di L. 300.

(a2) Al personale applicato a turni rotativi compete una maggiorazione netta giornaliera di L. 250.

(b) La maggiorazione compete:

ai dirigenti di commutazione (V categoria);

agli aiuto dirigenti di stazione telefonica (VI e VII categoria);

ai dirigenti coordinatori di commutazione (VI categoria).

(c) La maggiorazione compete:

ai direttori di stazione telefonica di 3^a classe (VI categoria);

ai dirigenti di ripartizione di stazione telefonica (VI e VII categoria);

ai vicari dei direttori di stazione telefonica (VI e VII categoria);

ai direttori di ripartizione di ufficio interurbano (VI categoria);

ai vicari dei direttori di ufficio interurbano (VI e VII categoria).

(d) La maggiorazione compete:

ai direttori di ufficio interurbano (VII categoria);

ai direttori di stazione telefonica di 1^a e 2^a classe (VII categoria).

(e) La maggiorazione compete a chi esplora funzioni ispettive.

(f) La maggiorazione per il servizio di cassa di L. 650 nette giornaliere spetta al personale addetto ai posti telefonici pubblici, ai cassieri ed ai controllori presso gli uffici centrali e periferici nonché agli aiuto cassieri ed aiuto controllori.

(g) La maggiorazione per gli addetti agli impianti ed alle apparecchiature è suddivisa in tre fasce:

1^a fascia: L. 700 nette giornaliere per il personale tecnico delle categorie V, VI e VII/b addetto agli impianti presso le stazioni telefoniche, i laboratori e le officine nonché alla diagnosi, riparazione e manutenzione degli impianti di meccanizzazione, di automazione e di elaborazione dati e per i programmati;

2^a fascia: L. 600 nette giornaliere per il personale addetto con carattere di continuità ed esclusività agli impianti di meccanizzazione, di automazione e di elaborazione dati, per gli operatori addetti alla commutazione telefonica nonché per i tecnici della IV categoria addetti alle stazioni telefoniche, ai depositi, alle officine ed ai laboratori;

3^a fascia: L. 400 nette giornaliere per il personale addetto ai terminali interattivi con responsabilità di procedura e di modifica degli archivi e per gli addetti al marcaggio ed agli apparati telescriventi.

Non sono cumulabili tra di loro le maggiorazioni previste:

per gli addetti ai servizi di recapito, guida e piccola manutenzione telefonica e per i giuntisti;

per coloro che esplorano funzioni di dirigenza o ispettive;

per gli addetti agli impianti ed alle apparecchiature;

per gli addetti ai servizi di cassa;

per gli addetti ai turni rotativi.

La ristrutturazione del premio industriale è effettuata in due fasi: dal 1^o gennaio 1980 per la misura base, dal 1^o agosto 1980 per le diverse maggiorazioni.

Per i criteri di erogazione del premio industriale valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

Nei riguardi del personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate, la misura giornaliera del premio industriale è maggiorata del 20 per cento.

Con effetto dal 1^o agosto 1980 sono soppressi l'art. 41 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e l'art. 1 della legge 20 giugno 1978, n. 309.

Art. 9.

Compenso annuale di incentivazione

A decorrere dall'anno 1980 compete al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del compenso annuale di fine esercizio di cui all'art. 9 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, un compenso annuale di incentivazione, secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

Art. 10

Trattamento economico in materia di missione e trasferimento del personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è sostituito dal seguente:

« Al personale in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete

l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

1) ispettore generale e direttore di divisione ad esaurimento; personale appartenente alle categorie V, VI, VII e VIII di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101 . . L. 680

2) rimanente personale » 500

La dizione di « direttore aggiunto di divisione », di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è sostituita dalla seguente:

« personale appartenente alla VIII categoria professionale di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ».

Il primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscavi nei limiti del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe stabilita come segue:

prima classe per il personale delle carriere direttive nonché per il personale appartenente alle categorie professionali V, VI, VII e VIII di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101;

seconda classe per tutto il rimanente personale ».

Nel terzo comma dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 919/1978 la qualifica di direttore aggiunto di divisione è sostituita con la seguente:

« personale appartenente alla VIII categoria professionale di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ».

La qualifica di « agenti ed operai » indicata nel primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 919/1978 è sostituita con la seguente:

« appartenenti alla I, II e III categoria professionale di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ».

Art. 11.

Trattamento di trasferta per gli addetti ai centri di elaborazione e di meccanizzazione

A decorrere dal 1° novembre 1979 al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio nei centri compartimentali di elaborazione dati, nei centri compartimentali dei servizi di banca-posta, nei centri di meccanizzazione delle corrispondenze e nei centri di meccanizzazione dei pacchi compete il trattamento economico di trasferta previsto dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1972, n. 820, secondo le misure stabilite dall'art. 17, commi primo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e con le modalità di cui al secondo comma del citato art. 3 della legge n. 820/1972, a condizione che si tratti di uffici ubicati in località lontane dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico-popolare.

Art. 12.

Miglioramenti del trattamento economico fondamentale

Al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, escluso quello con qualifiche dirigenziali e ad esaurimento, in servizio alla data del 1° maggio 1979, vengono concesse:

a) per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1979 la somma mensile di L. 10.000 *una tantum* individuale, con esclusione della 13^a mensilità;

b) con decorrenza 1^o gennaio 1980, una somma globale, da corrispondersi anche con la 13^a mensilità, costituita da:

un importo mensile per anzianità pregressa, riferita alla data del 30 aprile 1979, pari allo 0,50% computato sul livello retributivo iniziale annuo della categoria di appartenenza alla data del 1^o maggio 1979 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di una amministrazione dello Stato, compreso quello presso le ex ricevitorie e gli uffici locali e già ammesso a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, quello in qualità di allievo telefonista o allievo meccanico delle aziende postelegrafoniche e quello prestato dal personale straordinario di cui all'art. 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119;

un importo mensile per gruppi di categorie definito come segue:

categorie I e II	L. 20.000
categorie III e IV	» 30.000
categorie V e VI	» 38.000
categorie VII e VIII	» 45.000

Le somme di cui ai punti a) e b) si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Le somme stesse sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi e si considerano nella base pensionabile di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni; non sono computabili ai fini dell'indennità di buonuscita e sono assoggettate alle normali ritenute, anche erariali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni.

Art. 13.

Onere finanziario

Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1980

PERTINI

FORLANTI — DI GIESI —
ANDREATTA — LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1981
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 31

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° luglio 1980.**

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino « Barolo » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1966 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Barolo » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita « Barolo », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura del Piemonte;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini al riconoscimento di cui trattasi e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulati dal comitato stesso e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1974, n. 320;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta del disciplinare di produzione sopracitata;

Considerato che il vino a denominazione di origine controllata « Barolo » possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle considerazioni sopra esposto, di accogliere la domanda sopracitata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata del vino « Barolo » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966 è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato nel testo annesso, visto dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita « Barolo » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1980 e si applicano ad iniziare dal prodotto della vendemmia 1980, fatte salve le disposizioni transitorie relative al prodotto in invecchiamento di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

I quantitativi di « Barolo » prodotto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966 che alla suddetta data del 1° novembre 1980 non abbiano

ancora completato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1980 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, purché il vino in questione risponda ai requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata e garantita e siano rispettate le condizioni previste al primo comma del successivo art. 3.

Fino alla scadenza del termine sopra indicato, il vino di cui trattasi dovrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata.

Art. 3.

Le ditte produttrici ed imbottiglieri che detengono quantitativi di « Barolo » sfuso o imbottigliato che non abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio e che intendano usufruire della disposizione di cui al precedente art. 2 devono, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, denunciare al competente istituto di vigilanza incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi di quantitativi stessi e le rispettive annate onde stabilirne l'idoneità.

I quantitativi di « Barolo » che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che non siano stati denunciati ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma del presente articolo e di quantitativi del vino stesso che comunque non abbiano i requisiti previsti per il vino a denominazione di origine controllata e garantita devono utilizzare la denominazione di origine controllata.

Art. 4.

La denominazione di origine controllata « Barolo », di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, rimane riservata ai quantitativi di vino che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio.

Al vino a denominazione di origine controllata « Barolo » che alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che trovasi già confezionato in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1980 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, il periodo di smaltimento di:

12 mesi per il prodotto giacente presso Dette produttrici o imbottiglieri;

24 mesi per il prodotto giacente presso Dette diverse da quelle di cui sopra;

36 mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro 15 giorni dalla sca-

denza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli Istituti di vigilanza incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal secondo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di vino che i produttori intendano cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

Art. 5.

Il « Barolo » a denominazione di origine controllata e garantita deve essere immesso al consumo in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti del contrassegno di Stato previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1980

PERTINI

MARCORA — BISAGLIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1980
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 79*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA « BAROLO ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita « Barolo » è riservata al vino rosso « Barolo », già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il « Barolo » deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno « Nebbiolo » delle sottovarietà « Michet », « Lampia » e « Rosè » prodotte nella zona di origine descritta nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di origine delle uve atte a produrre il « Barolo », comprendente i territori già delimitati con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 1933, n. 238, nonché quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, include l'intero territorio dei comuni di Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba ed in parte il territorio dei comuni di Monforte d'Alba, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d'Alba, Cherasco e Roddi ricadenti nella provincia di Cuneo.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che, partendo dall'abitato di Verduno, scende lungo la vecchia strada del Tanaro e, fiancheggiando C. Prandonio, raggiunge a quota 300 la vicinale di Movigliero. Indi per-

corre la vicinale dei Ronchi, che da questo punto ha origine, fino ad incontrare (passando per quota 276) il confine tra Roddi e Verduno. Segue tale confine fino a raggiungere quello tra La Morra e Roddi sul quale prosegue fino alla località Cioccino. Da Cioccino, la linea di delimitazione, segue la strada vicinale del Bricco Ambrogio toccando le quote 248 e 252 fino ad incontrare il rio Talloria di Castiglione. Risale il rio Talloria di Castiglione in direzione sud-ovest fino ad incontrare la strada provinciale Alba-Barolo in prossimità del bivio per Barolo e per Serralunga. Da questo punto, la linea di delimitazione segue la provinciale Alba-Barolo in direzione nord verso Alba fino al km. 5, ove, in prossimità di Cascina Giuli, imbocca la strada per Case Borzone e Giacco e la segue fino a raggiungere, ai Farinetti, il confine tra i comuni di Grinzane Cavour e Diano d'Alba. Segue detto confine fino al torrente Garzello e poi il torrente medesimo sino alla confluenza con il torrente Talloria di Sino. Risale quindi il Talloria per tutto il tratto che questo percorre in territorio di Diano d'Alba e poi nel successivo che fa da confine tra il comune di Serralunga ed i comuni di Montelupo e di Sino. Prosegue lungo quest'ultimo confine e poi lungo quello di Serralunga con Roddino, fino ad incontrare, a quota 297 in prossimità di Cascina Pian Romaldo, il confine tra Serralunga e Monforte. Segue dall'origine il rio di Pian Romaldo in direzione di Bricco del Rosso (quota 498), sotto il quale raggiunge la provinciale Roddino Monforte che segue fino al capoluogo di questo comune. Dal capoluogo di Monforte scende al rio Cornaretta e prosegue lungo il primo tratto del rio di Monchiero, fino a raggiungere (per case Manzoni, C. Rocca Nera, e C. Vigliani) il confine comunale tra Monforte e Monchiero con il quale si identifica fino ad incontrare il Rio Rataldo ed il confine tra i comuni di Novello, Monchiero e Monforte. Scende lungo il rio Rataldo e, raggiunta la confluenza con il rio del Mosca, risale quest'ultimo fino al capoluogo di Novello. Da Novello, la linea di delimitazione prosegue per la vicinale dei Corini, sale ai Tarditi ed ai Saccati (quota 339) e segue oltre ai Saccati, in primo tratto il confine comunale tra Novello e Narzole, indi continua sul confine tra i comuni di Barolo e Narzole fino ad incontrare il confine tra Barolo e La Morra in prossimità di quota 480. Da questo punto segue verso occidente il confine tra i comuni di Narzole e La Morra fino a raggiungere quello tra i comuni di Cherasco-La Morra lungo il quale prosegue in direzione nord e, passando per quota 386, giunge ad intersecare, in prossimità del km 4, la strada provinciale Cherasco-La Morra. Da questo punto, la linea di delimitazione segue la provinciale suddetta fino alla località S. Michele (quota 302); indi prosegue per la strada vicinale esistente fino ad incontrare il rio S. Michele che risale per breve tratto in direzione sud-est fino alla confluenza con il rio Rovanco sul confine comunale tra Cherasco e La Morra. Segue detto confine, che, passando per quota 292 (Cascina Motturone), raggiunge il gretto del fiume Tanaro; quindi piega verso nord-est e raggiunge, in linea retta, Presa. Da questo punto, la linea di delimitazione risale la comunale detta dei Garassini che, passando per C. Dabene, raggiunge la strada provinciale per Pollenzo. Percorre detta provinciale in direzione di Cascina Roggeri fino ad incontrare il confine tra i comuni di La Morra e Verduno e il bivio per Cogni. Prosegue quindi in direzione sud, lungo il confine tra La Morra e Verduno fino all'abitato di Cogni ove, raggiunta la provinciale, segue quest'ultima sino all'abitato di Verduno, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del « Barolo » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano preminentemente argilloso-calcarei.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. È esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare la incisione anulare.

La produzione massima ad Ha in coltura specializzata non deve essere superiore a q.li 80 di uva.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata certificazione delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite massimo sopra stabilito.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% al primo travaso e non dovrà superare il 65% dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio.

Art. 5.

Nell'ambito della resa massima prevista nel precedente art. 4 i competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati, fissano annualmente entro il 20 settembre, in via indicativa, la produzione media unitaria delle uve e la data di inizio della vendemmia.

I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicativa, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della m^o iore resa, mediante lettera raccomandata agli Organi della Regione Piemonte competenti per territorio, per gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

La resa media indicativa va fissata tenendo conto dell'andamento stagionale e delle altre condizioni ambientali di coltivazione (sistemi di impianto, di coltura, ecc.) al fine di assicurare la rispondenza della denuncia delle uve alla effettiva produzione dei vigneti.

Art. 6.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona delimitata nell'art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, dimostrino che già effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio.

Art. 7.

Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cernita, se necessario, devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuate secondo i metodi tradizionali.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni e conservato per almeno due anni di detto periodo in botti di rovere o di castagno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

E' consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di Barolo più giovane ad identico Barolo più vecchio o viceversa nella misura massima del 15%.

In etichetta, dovrà figurare il millesimo relativo al vino che concorre in misura preponderante.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barolo», ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione, di norma presso l'Istituto tecnico agrario statale specializzato per la viticoltura e l'enologia di Alba, dove ha sede la commissione stessa, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e degli enti interessati.

Art. 8.

Il «Barolo», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato con riflessi arancione;
odore: profumo caratteristico, eterico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 13;
acidità totale minima: 5,00 per mille;
estratto secco netto minimo: gr. 23 litro.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 9.

Il «Barolo» sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a cinque anni può portare come specificazione aggiuntiva la dizione «riserva».

Le bottiglie in cui viene confezionato il «Barolo» per la commercializzazione devono essere di forma albeisa o corrispondente ad antico uso o tradizione, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 350 cc., di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.

E' vietato il confezionamento e la presentazione artificiosa delle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

Art. 10.

La denominazione «Barolo chinato» è consentita per i vini aromatizzati preparati utilizzando come base vino «Barolo» senza aggiunta di mosti o vini non aventi diritto a tale denominazione e con una aromatizzazione tale da consentire, secondo le norme di legge vigenti, il riferimento nella denominazione alla china.

Art. 11.

E' vietato usare assieme alla denominazione «Barolo» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significativo laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonché delle sottospecificazioni geografiche (bricco, costa, vigna e altri sinonimi di uso locale) costituite da aree, località e mappali inclusi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

I conduttori interessati che vogliono usufruire in proprio o concedere l'uso delle indicazioni geografiche o toponomiche e delle sottospecificazioni geografiche agli acquirenti dell'uva o del vino di quella provenienza, dovranno farne apposita, specifica istanza sulla denuncia annuale delle uve, indicandone separatamente l'origine. La stessa indicazione dovrà essere apposta anche sulla documentazione prevista per legge.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo dovrà istituire, nell'ambito dell'Albo del «Barolo», un catasto particolare dei vigneti indicati con sottospecificazioni geografiche e dovrà annualmente rilasciare le ricevute delle uve contenenti le relative indicazioni specifiche.

Art. 12.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il «Barolo» deve sempre figurare l'indicazione veritiera e documentabile della annata di produzione delle uve.

La denominazione di origine controllata e garantita «Barolo» deve essere sempre messa in evidenza, comunque deve figurare con caratteri di altezza e di larghezza non inferiori a 2/5 di quelli massimi di ogni altra indicazione che compaia sull'etichetta principale della bottiglia.

Art. 13.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita «Barolo» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

*Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste*

MARCOLA

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*

BISAGLIA

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1980.

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Torshavn (Danimarca).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Il sig. Johannes Pauli Simonsen, vice console onorario in Torshavn (Danimarca), con circoscrizione sulla provincia autonoma delle Isole Faroer, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1980

(287)

Il Ministro: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1981.

Assegnazione al comune di Pinerolo di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Pinerolo in data 18 ottobre 1980 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale 17200 in data 23 aprile 1980, con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Pinerolo un segretario comunale di classe 1^a/B.

Il prefetto della provincia di Torino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 gennaio 1981

(348)

Il Ministro: ROGNONI

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1981.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 15 settembre 1980 recante il piano di riparto delle quantità di ciliege conservate allo sciropo, distinte in duroni e altre ciliege dolci sciropate e in amarene sciropate, usufruibili dell'aiuto comunitario da assegnare alle aziende di trasformazione che hanno già lavorato il prodotto nella campagna 1979-80 nonché a quelle che iniziano la produzione nella campagna 1980-81.

**IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1460/80 del Consiglio, del 9 giugno 1980, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciropo per la campagna 1980-81;

Visto il regolamento (CEE) n. 1467/80 della commissione del 10 giugno 1980, che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege sciropate;

Visto il proprio decreto 15 settembre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 settembre 1980, con il quale è stato emanato il piano di riparto relativo alla campagna 1980-81 delle quantità di ciliege conservate allo sciropo usufruibili dell'aiuto comunitario, da assegnare alle aziende di trasformazione che hanno già lavorato il prodotto nella campagna 1979-80, nonché a quelle che iniziano la lavorazione nella campagna 1980-81;

Vista la nota datata 28 ottobre 1980 con la quale la ditta The Imperial Fruit Company di Avella (Avellino) dichiara formalmente di rinunciare a q.li 2.000 di duroni allo sciropo sul quantitativo di q.li 7.473 ad essa assegnato per la campagna 1980-81, come da piano di riparto allegato al decreto ministeriale sopra citato, in quanto i programmi aziendali non raggiungono nella predetta campagna i quantitativi concessi;

Considerata la necessità di attribuire il predetto quantitativo di 2.000 quintali di ciliege sciropate, resosi disponibile a seguito della rinuncia succitata, alla ditta The St. Erasmo Export Preserving di Pagani (Salerno), assegnazione giustificata dai quantitativi di ciliege sciropate prodotte dall'azienda medesima nel corso della campagna 1979-80;

Attesa l'esigenza di provvedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato n. 1, parte integrante del decreto ministeriale 15 settembre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 settembre 1980, è così modificato:

PIANO DI RIPARTO

delle quantità di ciliege conservate allo sciroppo, distinte in duroni e altre ciliege dolci sciroppate e in amarene sciroppate, che possono usufruire dell'aiuto comunitario, assegnate nella campagna 1980-81 alle sottoindicate aziende ai sensi e per gli effetti dei regolamenti (CEE) citati nelle premesse del presente decreto.

Aziende di trasformazione che hanno prodotto ciliege conservate allo sciroppo nella campagna 1979-80	Duroni e altre ciliege dolci sciroppate q.li	Amarene sciroppate q.li
1) Cirio S.p.a. - S. Giovanni a Teduccio .	7.115	—
2) Feger S.p.a. - Angri (Salerno) . . .	3.738	—
3) Doria S.p.a. - Angri (Salerno) . . .	15.798	—
4) Eredi Donato Mancuso-Sarno (Salerno) . . .	9.128	—
5) Soc. G. Arciello S.a.s. - Maddaloni (Caserta)	9.869	3.149
6) C.I.A. S.p.a. - Nocera Superiore (Salerno) . . .	2.133	—
7) The Imperial Fruit Company - Avella (Avellino) . . .	5.473	5.372
8) Hero S.p.a. - Verona . . .	—	2.783
9) Allione Industria Alimentare - Tarantasca (Cuneo) . . .	—	1.796
10) Cesarin S.p.a. - Padova . . .	12.454	—
11) Parma Sole - Cooperativa Conserve Vegetali - Parma . . .	4.531	10.160
12) Toschi S.p.a. - Vignola (Modena) . . .	2.574	3.276
13) Saclà S.p.a. - Asti . . .	12.205	—
14) SAIACE S.p.a. - Monselice (Padova) . . .	5.305	—
15) La Cesenate S.p.a. - Cesena . . .	631	1.736
16) S.A.T.O. - S.r.l. - Trento . . .	—	3.357
17) Giuseppe Faiella - Industria Conserve Alimentari - Scafati (Salerno) . . .	2.804	—
18) The St. Erasmo Export Preserving - Pagani (Salerno) . . .	2.000	—
Total . . .	95.758	31.629

Aziende di trasformazione che iniziano la produzione di ciliege conservate allo sciroppo nella campagna 1980-81	Duroni e altre ciliege dolci sciroppate q.li	Amarene sciroppate q.li
1) Ditta Bruno Passariello fu Andrea - Cancello Scalo (Caserta) . . .	957	316
2) Conserve Alimentari Morley S.r.l. - Scafati (Salerno) . . .	957	316
Total . . .	1.914	632

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1981

Il Ministro: Bartolomei

(392)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1981.

Proroga dei termini fissati dal decreto ministeriale 18 novembre 1980 per la presentazione della scheda del censimento impianti di radiodiffusione privati.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos 1975), ratificata con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le norme relative alle radiocomunicazioni contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ed in particolare gli articoli 2, 183 e 319;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1976 approvativo del piano nazionale delle radiofrequenze;

Vista la sentenza del 15 luglio 1976, n. 202 della Corte costituzionale;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1980 concernente il censimento delle emittenti radiotelevisive a carattere locale e degli impianti ripetitori privati;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di scadenza fissato dal decreto ministeriale 18 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1980 per la presentazione della scheda per il censimento delle emittenti a carattere locale e degli impianti ripetitori privati, è prorogato al 10 febbraio 1981.

Roma, addì 20 gennaio 1981

Il Ministro: Di Giesi

(454)

DECRETO PREFETTIZIO 5 gennaio 1981.

Proroga della gestione commissariale del comune di S. Egidio del Monte Albino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1980, con il quale è stata disposta la sospensione del consiglio comunale di S. Egidio del Monte Albino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 9 dicembre 1980, con il quale il predetto consiglio comunale è stato sciolto e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il rag. Vincenzo Sessa;

Rilevato che il giorno 17 gennaio p.v. scade il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, per la durata della predetta gestione commissariale;

Ritenuto opportuno prorogare, ai sensi del suddetto art. 4 il predetto termine al fine di far coincidere l'effettuazione delle elezioni con uno dei turni previsti dalla citata legge;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di S. Egidio del Monte Albino affidata al rag. Vincenzo Sessa con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre 1980, è prorogata sino alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale che avranno luogo nel prossimo turno elettorale, a termine della predetta legge 3 gennaio 1978, n. 3.

Salerno, addì 5 gennaio 1981

Il prefetto: Giuffrida

(351)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1981:

Pesiri Edgardo, notaio residente nel comune di Guardia Lombardi (d.n. Avellino) è trasferito nel comune di Altavilla Irpina stesso distretto notarile a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decaduta.

Sylos Cald Giuseppe, notaio residente nel comune di Noci (d.n. Bari) è trasferito nel comune di Locorotondo stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Macchia Nicola, notaio residente nel comune di Gravina di Puglia (distretto notarile Bari) è trasferito nel comune di Triggiano stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Iannella Mario, notaio residente nel comune di Vitulano (d.n. Benevento) è trasferito nel comune di Benevento con l'anzidetta condizione.

Gennarini Michele, notaio residente nel comune di Biccari (d.n. Nocera) è trasferito nel comune di Grottaminarda (d.n. Benevento) con l'anzidetta condizione.

Natali Guido, notaio residente nel comune di Bologna è trasferito nel comune di Bazzano (d.n. Bologna) con l'anzidetta condizione.

Ricciardi Riccardo, notaio residente nel comune di Santa Croce di Magliano (d.n. Campobasso) è trasferito nel comune di Larino stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Geraci Giuseppa, notaio residente nel comune di Mirabella Imbaccari (d.n. di Caltagirone) è trasferito nel comune di Catania con l'anzidetta condizione.

Garofoli Bianca Maria notaio residente nel comune di San Vito Chietino (d.n. Lanciano) è trasferito nel comune di Ortona (d.n. Chieti) con l'anzidetta condizione.

Romanello Pasquale, notaio residente nel comune di Bisignano (d.n. Cosenza) è trasferito nel comune di Rossano stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Parola Cesare; notaio residente nel comune di Borgo San Dalmazzo (d.n. Cuneo) è trasferito nel comune di Cuneo con l'anzidetta condizione.

Mariani Giuseppe Marcello, notaio residente nel comune di Torino è trasferito nel comune di Cerreto Guidi (d.n. di Firenze) con l'anzidetta condizione.

Calamari Marcello; notaio residente nel comune di Padova è trasferito nel comune di Pistoia (d.n. Firenze) con l'anzidetta condizione.

D'Alessandro Enzo, notaio residente nel comune di Roma è trasferito nel comune di Ripi (d.n. Frosinone) con l'anzidetta condizione.

Segalerba Giorgio, notaio residente nel comune di Camogli (d.n. Genova) è trasferito nel comune di Genova con l'anzidetta condizione.

Amati Pasquale, notaio residente nel comune di Milano è trasferito nel comune di Verres (d.n. di Ivrea) con l'anzidetta condizione.

Di Salvo Zafferino, notaio residente nel comune di Torricella Peligna (d.n. Lanciano) è trasferito nel comune di Lanciano con l'anzidetta condizione.

Bartolomeo Gino, notaio residente nel comune di Fondi (d.n. Latina) è trasferito nel comune di Formia stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Cillo Alfredo, notaio residente nel comune di Trieste è trasferito nel comune di Carovigno (d.n. di Lecce) con l'anzidetta condizione.

Torelli Matteo, notaio residente nel comune di San Paolo di Civitate (d.n. Foggia) è trasferito nel comune di Serracapriola (d.n. Luccra) con l'anzidetta condizione.

Amico Nino Italico, notaio residente nel comune di Francavilla di Sicilia (d.n. di Messina) è trasferito nel comune di Giardini Naxos stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Toriello Domenico, notaio in Foggia è trasferito nel comune di Cinisello Balsamo (d.n. Milano) con l'anzidetta condizione.

Corso Carlo, notaio residente nel comune di Saluggia (d.n. Novara) è trasferito al comune di Milano con l'anzidetta condizione.

Forcella Marino, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo (d.n. Milano) è trasferito nel comune di Milano con l'anzidetta condizione.

Masini Giuseppe Antonio, notaio residente nel comune di Rozzano (d.n. Milano) è trasferito nel comune di Milano con l'anzidetta condizione.

Pica Lina, notaio residente nel comune di Rozzano (d.n. Milano) è trasferito nel comune di Milano con l'anzidetta condizione.

Rossi Maria Cristina, notaio residente nel comune di Fanano (d.n. Modena) è trasferito nel comune di Modena con l'anzidetta condizione.

Quarantelli Francesco, notaio residente nel comune di Nusco (d.n. Avellino) è trasferito nel comune di Giugliano in Campania (d.n. Napoli) con l'anzidetta condizione.

Salomone Nicola, notaio residente nel comune di Mugnano di Napoli (d.n. Napoli) è trasferito nel comune di Giugliano in Campania stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Monda Alfonso, notaio residente nel comune di Senise (d.n. Potenza) è trasferito nel comune di Palma Campania (d.n. Napoli) con l'anzidetta condizione.

Orbitello Guido, notaio residente nel comune di Capri (d.n. Napoli) è trasferito nel comune di Torre del Greco stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

D'Ovidio Gabriele, notaio residente nel comune di Macerata Feltria (d.n. Pesaro) è trasferito nel comune di Pesaro con l'anzidetta condizione.

Bongiorno Pier Germano, notaio residente nel comune di Bobbio (d.n. Piacenza) è trasferito nel comune di Piacenza con l'anzidetta condizione.

Scardaccione Giugliano, notaio residente nel comune di Bella (d.n. Potenza) è trasferito nel comune di Potenza con l'anzidetta condizione.

Gatti Luigi, notaio residente nel comune di Acerenza (d.n. Potenza) è trasferito nel comune di Tolve stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Calabrese Matteo, notaio residente nel comune di Licata (d.n. Agrigento) è trasferito nel comune di Modica distretto notarile di Ragusa con l'anzidetta condizione.

Costanzi Maria Serena, notaio residente nel comune di Marsciano (d.n. Perugia) è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

D'Acqui Eleonora, notaio residente nel comune di Paola (d.n. di Cosenza) è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Morelli Domenico Antonio, notaio residente nel comune di Settimo Torinese (d.n. Torino) è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

Piccinetti Antonella, notaio residente nel comune di Celano (d.n. Sulmona) è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

Silvestroni Vincenzo, notaio residente nel comune di Santa Fiora (d.n. Grosseto) è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

Amato Fabrizio, notaio residente nel comune di Montesano sulla Marcellana (d.n. Salerno) è trasferito nel comune di Folla stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

del Greco Eduardo, notaio residente nel comune di Chiavomonte è trasferito nel comune di Pietraligure (d.n. Savona) con l'anzidetta condizione.

Di Pasquale Vincenzo, notaio residente nel comune di San Pier Niceto (d.n. di Messina) è trasferito nel comune di Palazzolo Acreide (d.n. di Siracusa) con l'anzidetta condizione.

De Luca Annio, notaio residente nel comune di Melilli (d.n. Siracusa) è trasferito nel comune di Siracusa con l'anzidetta condizione.

Sernicola Tommasina, notaio residente nel comune di Merano (d.n. di Bolzano) è trasferito nel comune di Manduria (d.n. Taranto) con l'anzidetta condizione.

Mobilio Prospero, notaio residente nel comune di Motto-la (d.n. Taranto) è trasferito nel comune di Taranto stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Grimaldi Nicola, notaio residente nel comune di Busto Arsizio (d.n. Milano) è trasferito nel comune di Notaresco (d.n. Teramo) con l'anzidetta condizione.

Levati Mario, notaio residente nel comune di Carignano (d.n. Torino) è trasferito nel comune di Torino con l'anzidetta condizione.

Migliardi Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Pinerolo (d.n. Torino) è trasferito nel comune di Torino con l'anzidetta condizione.

Salvo Pietro Giorgio, notaio residente nel comune di Petralia Soprana (d.n. Termini Imerese) è trasferito nel comune di Erice (d.n. Trapani) con l'anzidetta condizione.

Grassi Silverio, notaio residente nel comune di Roma è trasferito nel comune di Isola della Scala (d.n. Verona) con l'anzidetta condizione.

Giarolo Ottaviano, notaio residente nel comune di Piove Roccette (d.n. Vicenza) è trasferito nel comune di Vicenza con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1981, il decreto ministeriale 7 gennaio 1981 è annullato nelle parti in cui è disposto il trasferimento del notaio Quarantelli Francesco alla sede di Giugliano in Campania e del notaio Monda Alfonso alla sede di Palma Campania.

Monda Alfonso, notaio residente nel comune di Senise, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Giugliano in Campania, distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Santucci Maria Rosaria, notaio residente nel comune di Maierato, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Palma Campania, distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(377)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'istituto di igiene dell'Università degli studi di Milano ad eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche di acque minerali.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1980, n. 2097, l'istituto di igiene dell'Università di Milano è stato autorizzato ad effettuare analisi chimiche e chimico-fisiche di acque minerali, ai sensi dell'art. 3 del decreto 7 novembre 1939, n. 1858.

(303)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Pejo Fonte Alpina » di Pejo, fino al 31 ottobre 1983, in contenitori di cartone Combibloc.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1980, n. 2090, la S.p.a. Idropejo, in Pejo (Trento), è stata autorizzata, fino al 31 ottobre 1983, alla vendita dell'acqua minerale naturale « Pejo Fonte Alpina » di cui al decreto ministeriale 17 luglio 1980, n. 2056, in contenitori di cartone Combibloc delle capacità di un litro e di mezzo litro.

(354)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Lauretana » di Graglia nel tipo lievemente addizionato di anidride carbonica, aggiornamento e modificazione alle etichette.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1980, n. 2092, la S.p.a. Fonte Graglia Santuario, in Graglia (Vercelli), è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale denominata « Lauretana », di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1899, i risultati dell'analisi chimica aggiornata, a modificare la veste tipografica delle stesse etichette ed a mettere in vendita la predetta acqua minerale anche nel tipo lievemente addizionato di anidride carbonica.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini.

(355)

Autorizzazione alla vendita delle acque minerali « S. Benedetto », « Guizza » e « Augina » di Scorzè, fino al 31 ottobre 1983, in contenitori a base di cloruro di polivinile.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1980, n. 2095, la S.p.a. Acqua minerale San Benedetto, in Scorzè (Venezia), è stata autorizzata, fino al 31 ottobre 1983, alla vendita delle acque minerali « San Benedetto », « Guizza » e « Augina » di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1980, n. 2086, in contenitori a base di cloruro di polivinile Dorlyl FC 33, della capacità di 1500 ml.

(356)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato della infrastruttura D.A.T. in comune di Castel d'Azzano

Con decreto 13 dicembre 1980, n. 37, è stata trasferita dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, tra i beni patrimoniali dello Stato, la infrastruttura D.A.T. della superficie di mq 800 contraddistinta al catasto del comune di Castel D'Azzano (Verona) al foglio IV, sezione unica, mappale 214.

(357)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 29 settembre 1980, concernente modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale del Lazio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 14 novembre 1980, nel testo modificato devono essere apportate le seguenti rettifiche:

art. 1, primo capoverso: « legge 22 giugno 1930 »; anziché « legge 22 giugno 1950 »;

art. 8, sub f): « legge 24 maggio 1977, n. 277 » anziché « legge 24 maggio 1977, n. 227 »; sub g): « ed autorizzata dall'organo di vigilanza » anziché « od autorizzata dall'organo di vigilanza »; capoverso successivo: la frase « L'Istituto può inoltre... » va posta a capoverso; capoverso successivo, al punto 2), duplica la frase « di società finanziarie svolgenti la propria attività »;

art. 11, quartultimo capoverso: « almeno 15 giorni prima dalla data fissata per la riunione » anziché « almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione »; ultimo capoverso: « salvo quanto disposto » in luogo di « salvo quanto disposto »;

art. 18, primo capoverso: la frase « I membri eletti... » va a capoverso; nell'ultimo comma dell'articolo (all'inizio della pag. 9889): « della riunione, in caso di urgenza... » in luogo di « della riunione. In caso di urgenza... »;

art. 21, sub g): « entro i limiti fissati dal consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva » anziché « entro i limiti fissati dal consiglio di amministrazione e dalla giunta esecutiva »;

art. 23, sub 2): « alla formazione ed incremento » in luogo di « alla formazione od incremento »;

art. 24, secondo capoverso: « nessuna comunicazione contraria e sospensiva » anziché « nessuna comunicazione contraria o sospensiva ».

(253)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 16 gennaio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	958,20	958,20	—	958,20	—	958,15	958,30	958,20	958,20	958,20
Dollaro canadese . . .	804,10	804,10	—	804,10	—	804,10	803,70	804,10	804,10	804,10
Marco germanico . . .	475 —	475 —	—	475 —	—	475 —	475 —	475 —	475 —	475 —
Fiorino olandese . . .	436,91	436,91	—	436,91	—	436,90	436,70	436,91	436,91	436,90
Franco belga	29,535	29,535	—	29,535	—	29,50	29,546	29,535	29,535	29,55
Franco francese . . .	205,52	205,52	—	205,52	—	205,50	205,49	205,52	205,52	205,55
Lira sterlina	2302,20	2302,20	—	2302,20	—	2302,15	2302,70	2302,20	2302,20	2302,20
Lira irlandese	1780 —	1780 —	—	1780 —	—	—	1776 —	1780 —	1780 —	—
Corona danese	154,50	154,50	—	154,50	—	154,50	154,51	154,50	154,50	154,50
Corona norvegese . . .	182,70	182,70	—	182,70	—	182,65	182,75	182,70	182,70	182,70
Corona svedese	214,53	214,53	—	214,53	—	214,50	214,58	214,53	214,53	214,55
Franco svizzero	524,37	524,37	—	524,37	—	524,35	524,15	524,37	524,37	524,35
Scellino austriaco . . .	67,079	67,079	—	67,079	—	67,05	67,12	67,079	67,079	67,10
Escudo portoghese . . .	17,10	17,10	—	17,10	—	17,10	17,55	17,10	17,10	17,10
Peseta spagnola	11,83	11,83	—	11,83	—	11,80	11,825	11,83	11,83	11,83
Yen giapponese	4,728	4,728	—	4,728	—	4,70	4,732	4,728	4,728	4,72

Media dei titoli del 16 gennaio 1981

Rendita 5 % 1935	57,450	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,650	» » » » 1-10-1979/82	98,050
» 5,50 % » » 1968-83	85,400	» » » » 1- 1-1980/82	99,350
» 5,50 % » » 1969-84	81,400	» » » » 1- 3-1980/82	98,425
» 6 % » » 1970-85	78,375	» » » » 1- 5-1980/82	98,275
» 6 % » » 1971-86	74,575	» » » » 1- 6-1980/82	98,150
» 6 % » » 1972-87	71,900	» » » » 1- 7-1980/82	99,450
» 9 % » » 1975-90	73,300	» » » » 1- 1-1980/83	98,600
» 9 % » » 1976-91	73,800	Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,325
» 10 % » » 1977-92	80,375	» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,575	» » » 12 % 1- 4-1982	95,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,800	» » » 12 % 1-10-1983	91,825
» » » 1- 7-1979/81	99,900	» » » 12 % 1- 1-1984	91,300
» » » 1-10-1979/81	99,350	» » » 12 % 1- 4-1984	91,650
» » » 1-12-1979/81	99,500	» » » 12 % 1-10-1984	91,350
» » » 1- 5-1979/82	98,150	» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 gennaio 1981

Dollaro USA	958,25	Corona danese	154,505
Dollaro canadese	803,90	Corona norvegese	182,725
Marco germanico	475 —	Corona svedese	214,555
Fiorino olandese	436,805	Franco svizzero	524,26
Franco belga	29,54	Scellino austriaco	67,099
Franco francese	205,505	Escudo portoghese	17,325
Lira sterlina	2302,45	Peseta spagnola	11,827
Lira irlandese	1778 —	Yen giapponese	4,73

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche parte III, n. 6 del 31 dicembre 1980, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

Bando n. 211.1.15 (scadenza 30 aprile 1981):

Bando di concorso a cinque borse di ricerca per matematici stranieri, da usufruirsi presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 203.1.27 (scadenza 31 marzo 1981):

Bando di concorso a quindici borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 209.1.33 (scadenza 31 marzo 1981):

Bando di concorso a venti borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti o laboratori italiani.

Bando n. 203.3.14 (scadenza 10 marzo 1981):

Bando di concorso a ventotto borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche.

Bando n. 203.6.23 (scadenza 28 febbraio 1981):

Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando n. 203.6.24 (scadenza 5 marzo 1981):

Bando di concorso a sette borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando n. 203.9.10 (scadenza 28 febbraio 1981):

Bando di concorso a trentotto borse di studio, di cui quindici riservate a laureati negli anni accademici 1977/78 e 1978/79, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Bando n. 203.10.17 (scadenza 10 marzo 1981):

Bando di concorso a venti borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Bando n. 203.10.18 (scadenza 10 marzo 1981):

Bando di concorso a quindici borse di studio da usufruire presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(358)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a nove posti di disegnatore restitutista o calcolatore dell'Istituto geografico militare.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a nove posti di disegnatore restitutista o calcolatore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti o calcolatori dell'Istituto geografico militare (indetto con decreto ministeriale 6 maggio 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 17 novembre 1980) avrà luogo il giorno 16 aprile 1981, in Firenze, presso la scuola di sanità militare, via Costa S. Giorgio, 39, con inizio alle ore 8.

(370)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a settantotto posti di geometra nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XIII) dell'Amministrazione automata delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 27 del 21 settembre 1980, parte 2^a, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 maggio 1980, n. 4088, registrato alla Corte dei conti addi 19 agosto 1980, registro n. 24, foglio n. 65, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a settantotto posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XIII) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 febbraio 1978, n. 3757.

(380)

REGIONE CALABRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 18, IN CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale civile « A. Pugliese » di Catanzaro

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale civile « A. Pugliese » di Catanzaro, a :

un posto di assistente di laboratorio di microbiologia;
quattro posti di assistente del servizio trasfusionale;
due posti di assistente di urologia;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
due posti di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(99/S)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriore informazione rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arco (Trento).

(94/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale mauriziano di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale mauriziano di Torino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(90/S)

OSPEDALI DI GAVARDO E SALÒ

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salò (Brescia).

(85/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1980, n. 89.

Disciplina di organi collegiali sanitari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 62
del 17 novembre 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile

Le commissioni per l'accertamento della invalidità civile di cui all'art. 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'art. 3 della legge 26 maggio 1975, n. 165, operano nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale e sono nominate dal relativo comitato di gestione.

La loro composizione è stabilita dalle leggi indicate nel primo comma del presente articolo, con le seguenti variazioni:

a) il medico provinciale e l'ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o, per sua delega, da altro medico del predetto settore;

b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina di lavoro dipendente dall'unità sanitaria locale, ovvero da un medico specialista in medicina legale scelto dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale;

c) il medico già designato dall'associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, a seguito della dichiarazione di estinzione dell'ente ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, è sostituito da un medico scelto dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

La segreteria della commissione è affidata a un funzionario dell'unità sanitaria locale.

La commissione sanitaria regionale, di cui all'art. 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è nominata dalla giunta regionale con le seguenti variazioni:

a) il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli della regione, ovvero da un medico dipendente di una unità sanitaria locale;

b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente da una unità sanitaria locale, ovvero da un medico specialista in medicina legale, scelto dalla giunta regionale;

c) il medico già designato dall'associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, a seguito della dichiarazione di estinzione dell'ente ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, è sostituito da un medico scelto dalla giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

I sanitari di cui al comma precedente non possono essere né presidenti né componenti di commissioni indicate nel primo comma del presente articolo.

La segreteria della commissione è affidata a un funzionario della Regione.

La giunta regionale, in relazione al numero delle domande pervenute, può nominare più commissioni regionali.

La commissione regionale si riunisce presso gli uffici regionali o presso le strutture delle unità sanitarie locali.

Le domande di accertamento della invalidità civile pervenute alle commissioni sanitarie devono essere esaminate entro novanta giorni dalla data di ricevimento, ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4.

Art. 2.

Commissione sanitaria per i ciechi civili

La commissione sanitaria, di cui all'art. 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382, opera nell'ambito dell'unità sanitaria locale ed è nominata dal relativo comitato di gestione, con le seguenti variazioni rispetto alla composizione stabilita dal citato art. 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382:

a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, o per sua delega, da altro medico dello stesso settore;

b) l'oculista già designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica è scelto dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale;

c) l'oculista già designato dall'unione italiana ciechi, a seguito della estinzione del predetto ente ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è scelto dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma precedente sono affidate a un funzionario dell'unità sanitaria locale.

La commissione di cui all'art. 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382, ha sede presso gli uffici regionali o presso le strutture delle unità sanitarie locali ed è nominata dalla giunta regionale con le seguenti variazioni rispetto alla composizione stabilita dal citato art. 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382:

a) il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli della regione, ovvero dipendente da una unità sanitaria locale;

b) l'oculista già designato dall'unione ciechi, a seguito della estinzione dell'ente ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è scelto dalla giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario della commissione regionale sono svolte da un funzionario in servizio presso la giunta regionale.

Il presidente e i componenti della commissione regionale non possono far parte della commissione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Commissioni sanitarie per l'accertamento del sordomutismo

La commissione sanitaria per l'accertamento del sordomutismo, di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, opera nell'ambito dell'unità sanitaria locale ed è nominata dal relativo comitato di gestione con le seguenti variazioni rispetto alla composizione stabilita dal citato art. 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381:

a) il medico provinciale o l'ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, o, per sua delega, da altro medico dello stesso settore;

b) il medico specialista in otorinolaringoiatria è designato dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale;

c) il medico designato dall'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, a seguito della dichiarazione di estinzione dell'ente ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito da un medico scelto dal comitato di gestione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma precedente sono affidate a un funzionario dell'unità sanitaria locale.

La commissione sanitaria regionale di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381, ha sede presso gli uffici regionali o presso le strutture delle unità sanitarie locali ed è nominata dalla giunta regionale con le seguenti variazioni:

a) il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli della regione, ovvero dipendente da una unità sanitaria locale;

b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente da una unità sanitaria locale scelto dalla giunta regionale ovvero da un medico specialista in medicina legale del ruolo nominativo regionale del servizio sanitario nazionale;

c) l'ufficiale sanitario è sostituito da altro medico scelto dalla giunta regionale, preferibilmente specializzato in foniatria;

d) il medico specialista in otorinolaringoiatria già designato dall'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, a seguito della dichiarazione di estinzione dell'ente ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito da uno specialista in otorinolaringoiatria scelto dalla giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario della commissione regionale sono svolte da un funzionario della regione.

Art. 4.

Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare.

Il collegio medico indicato dall'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 è nominato dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale con le seguenti variazioni rispetto alla composizione stabilita dal citato art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, o, per sua delega, da altro medico dello stesso settore dell'unità sanitaria locale;

b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente dall'unità sanitaria locale ovvero da un medico specialista in medicina legale del ruolo nominativo regionale del servizio sanitario nazionale;

c) il medico già designato dall'associazione, opera o ente, di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della stessa legge 2 aprile 1968, n. 482, ove la medesima venga estinta, ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito da altro medico scelto dal comitato di gestione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'unità sanitaria locale.

Art. 5.

Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti

Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 73, il medico provinciale, già presidente della commissione sanitaria prevista dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal responsabile del settore dell'igiene pubblica dell'unità sanitaria locale cui appartiene il comune capoluogo di provincia.

Art. 6.

Compensi

La giunta regionale fissa all'inizio di ogni anno i compensi da corrispondere ai componenti e ai segretari delle commissioni, nella misura stabilita dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

Art. 7.

Commissione provinciale per l'ampliamento dei cimiteri

La commissione già provinciale indicata dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, opera in ciascuna unità sanitaria locale.

Essa è nominata dal comitato di gestione e la sua composizione è così modificata:

a) il funzionario medico igienista dei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale è sostituito dal responsabile del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro o, per sua delega, da altro medico dello stesso settore;

b) l'ufficiale sanitario è sostituito da altro medico del predetto settore.

Art. 8.

Commissione tecnica provinciale per i gas tossici

Nella commissione tecnica indicata dall'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, il medico provinciale è sostituito dal responsabile del settore per l'igiene pubblica nell'unità sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 novembre 1980

BERNINI

(11079)

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1980, n. 90.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1980.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione n. 64 del 25 novembre 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A norma dell'art. 21^a della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione dell'esercizio 1980, sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nella allegata tabella A in base alle risultanze accertate alla chiusura dell'esercizio 1979.

Art. 2.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate in termini di competenza di cui all'allegata tabella B dalla quale le entrate e le spese risultano complessivamente aumentate degli importi sottoindicati:

Entrate:

In aumento	•	L. 72.533.926.315
------------	-----------	-------------------

Spese:

In aumento	•	L. 52.675.669.300
------------	-----------	-------------------

Art. 3.

Al bilancio di previsione dell'esercizio 1980 sono apportate le variazioni in termini di cassa di cui all'allegata tabella C, dalla quale le riscossioni ed i pagamenti risultano complessivamente aumentati di L. 290.675.227.247.

Art. 4.

Nella denominazione dell'entrata prevista al cap. 021002016 del bilancio dell'esercizio 1980, è eliminata la parola « Prima ».

La denominazione dello stanziamento di spesa iscritto al cap. 192019190 del bilancio dell'esercizio 1980 è sostituita dalla seguente: « Spese per celebrazioni pubbliche, per solennità civili e religiose, per manifestazioni nazionali e per convegni ».

Il cap. 10201005 relativo alla spesa per il versamento al Fondo sanitario nazionale delle somme già destinate al finanziamento dei servizi sanitari, assume nel bilancio dell'esercizio 1980 il n. 102010199.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 20 novembre 1980

p. Il presidente: CORTESE

(Omissis).

(11423)

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE**PROVINCIA DI BOLZANO**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 marzo 1980, n. 9.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la « Disciplina del commercio ».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione n. 44 del 26 agosto 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 concernente la « Disciplina del commercio »;

Visto in particolare l'art. 36 della legge precitata;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 243 del 21 gennaio 1980;

Decreta:

E' emanato, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto, il regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 « Disciplina del commercio ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 18 marzo 1980

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1980
Registro n. 4, foglio n. 12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 24 OTTOBRE 1978, N. 68 « DISCIPLINA DEL COMMERCIO ».**Capo I****REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO****Art. 1.****Definizioni**

Agli effetti del presente regolamento, per « legge » si intende la legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, per « registro » il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto, compreso il registro speciale per la provincia di Bolzano.

Art. 2.**Utilizzatori professionali e utilizzatori in grande**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, punto 1 della legge si considerano:

utilizzatori professionali di determinate merci coloro che impiegano dette merci per lo svolgimento normale della loro attività aziendale;

utilizzatori in grande di determinate merci gli enti, le collettività, le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite ed i loro consorzi, gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attività.

Art. 3.**Commissionari**

I commissionari che rivendono, sia pur saltuariamente o provvisoriamente merci acquistate in nome e per conto proprio, devono iscriversi nel registro.

Negli altri casi, l'obbligo dell'iscrizione ricade sui produttori committenti, i quali devono altresì iscrivere i propri commissari, quali preposti nell'elenco speciale annesso al registro di cui all'art. 7 della legge.

Art. 4.**Esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e di quello al minuto per corrispondenza di beni di largo e generale consumo nello stesso punto di vendita.**

Non costituisce violazione del divieto di esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e del commercio al minuto di beni di largo e generale consumo nello stesso punto di vendita, di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge, l'utilizzazione dello stesso locale per esercizio del commercio all'ingrosso in sede fissa e per l'organizzazione delle forme speciali di vendita di cui all'art. 28 della legge.

Art. 5.**Generi di largo e generale consumo: definizione**

Ai fini dell'applicazione della legge sono generi di largo e generale consumo quelli compresi nelle vigenti tabelle merceologiche I, II/III, IV, VI, VII, IX, X, XI, XIV/22 e XIV/22A e la quota di beni corrispondenti della tabella merceologica VIII.

Art. 6.**Iscrizione delle cooperative di consumo**

Le cooperative di consumo ed i loro consorzi, iscritti nel registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, che intendono esercitare l'attività di commercio all'ingrosso o al dettaglio, sono iscritti nel registro degli esercenti il commercio, su loro semplice richiesta, senza essere assoggettati all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge.

Art. 7.**Natura del registro - Efficacia dell'iscrizione nel registro**

Il registro e l'annesso elenco speciale sono pubblici. La iscrizione nel registro abilita all'esercizio della sola attività corrispondente alla specializzazione merceologica per la quale è stata disposta e alle altre specializzazioni rientranti nel medesimo gruppo merceologico di cui all'art. 15 del presente regolamento fatto salvo il disposto di cui all'art. 25 primo comma dello stesso.

Art. 8.*Formazione del registro*

Il registro può essere tenuto in forma di schedario, con schede preventivamente numerate e vidimate, oppure con altre tecniche in uso. La vidimazione è effettuata dal Segretario generale della Camera di commercio o da un funzionario da lui delegato.

Nel registro debbono essere indicati:

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità dell'iscritto. Qualora trattasi di società sono richiesti: la denominazione o ragione sociale, la sede sociale e le generalità di uno o più rappresentanti legali e, qualora la società sia soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro delle ditte, il numero della relativa iscrizione.

Nel caso di società di fatto deve essere iscritto almeno un socio in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione della società stessa al registro delle ditte;

b) la data dell'iscrizione nel registro;

c) la tabella merceologica per la quale viene disposta l'iscrizione e il tipo di attività svolta (ingrosso, dettaglio...);

d) le eventuali autorizzazioni comunali;

e) l'ubicazione dei locali eventualmente destinati all'esercizio del commercio all'ingrosso o al minuto.

Il registro può essere suddiviso in distinte sezioni secondo i tipi di attività e le tabelle merceologiche. In tal caso, se il registro è tenuto in forma di schedario, le schede debbono essere distintamente numerate in ordine progressivo per ciascuna sezione del registro.

di tutti gli iscritti è tenuto un elenco generale in ordine alfabetico, nel quale, accanto al nome o alla denominazione o ragione sociale, sono specificati il tipo di attività commerciale e le tabelle merceologiche trattate.

Art. 9.*Procedura per ottenere l'iscrizione al registro*

La domanda di iscrizione al registro deve essere redatta in conformità all'allegato n. 1 al presente regolamento. Il richiedente deve presentare il certificato di residenza mentre non è tenuto a far autenticare la firma apposta in calce alla domanda.

Il possesso dei requisiti professionali di cui ai punti 1), 3) e c) dell'art. 4 della legge è dimostrato con l'esibizione dell'attestato di superamento dell'esame o del corso professionale.

Art. 10.*Iscrizione al registro dei residenti all'estero*

I soggetti residenti all'estero, aventi cittadinanza italiana o meno, qualora intendano svolgere l'attività commerciale in provincia di Bolzano debbono chiedere l'iscrizione nel registro della camera di commercio di Bolzano.

Qualora i soggetti di cui al comma precedente trasferiscono la loro residenza o sede legale in Italia, debbono darne comunicazione alla camera di commercio nei modi di cui al successivo art. 13.

Il Ministero degli affari esteri valuta la corrispondenza a quelli italiani dei titoli di studio o di capacità professionale rilasciati da stati esteri, qualora non esistano in proposito norme specifiche.

Art. 11.*Obblighi scolastici*

Il requisito inerente all'assolvimento degli obblighi scolastici di cui all'art. 3, punto b), della legge si intende posseduto, ai sensi dell'art. 8 secondo comma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, quando l'interessato abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media. Chi non l'abbia conseguito è proscioltto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

Art. 12.*Commissione per il controllo sulla tenuta del registro - Composizione e deliberazioni*

I membri che senza giustificato motivo non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive debbono essere sostituiti.

La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dalla giunta provinciale almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Le sedute della commissione sono valide purchè sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il voto può essere segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti.

La domanda si intende respinta, qualora la commissione non si pronunci entro novanta giorni dalla sua presentazione.

Art. 13.*Annotazioni nel registro del trasferimento di sede*

Qualora il soggetto iscritto al registro trasferisca la residenza o la sede legale in altra provincia deve darne comunicazione, entro sessanta giorni, sia alla camera di commercio di Bolzano sia a quella nella cui circoscrizione si trasferisce.

L'interessato non è tenuto a fornire i certificati di iscrizione al registro o, qualora abbia preposti, all'elenco speciale.

Le camere di commercio interessate provvederanno, rispettivamente alla cancellazione ed alla nuova iscrizione. La camera di commercio che effettua la cancellazione annota nel registro che questa avviene per trasferimento.

L'interessato deve comunicare alla camera di commercio, per la relativa annotazione nel registro, anche il trasferimento avvenuto nell'ambito della stessa provincia.

Chiunque, compresi i residenti all'estero di cui all'art. 10 penultimo comma, del presente regolamento ometta di comunicare alla camera di commercio il trasferimento di residenza o di sede legale nei termini predetti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 50.000.

Il limite massimo della sanzione è raddoppiato nei casi di particolare gravità o recidiva.

Art. 14.*Commercio all'ingrosso mediante installazioni mobili*

L'esercizio del commercio all'ingrosso mediante installazioni mobili è soggetto all'obbligo dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.

L'unità mobile può essere formata anche da una o più installazioni che facciano parte di un medesimo complesso operativo e può essere utilizzata per la vendita presso commercianti, grossisti e dettiglanti od utilizzatori professionali od utilizzatori in grande nonché su aree pubbliche secondo le norme dei regolamenti locali e le eventuali direttive contenute nei piani commerciali.

Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 20.000 a L. 200.000. Il limite massimo della sanzione è raddoppiato nei casi di particolare gravità o recidiva.

Art. 15.*Requisiti professionali per il commercio all'ingrosso e al minuto: esame*

L'esame di idoneità all'esercizio del commercio all'ingrosso e al minuto di cui all'art. 4, punto 1, della legge è sostenuto su nozioni di carattere generale attinenti all'attività commerciale e su nozioni di carattere particolare attinenti al gruppo merceologico per il quale è richiesta l'iscrizione, in conformità all'allegato n. 2 al presente regolamento.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma precedente le tabelle merceologiche vengono distinte nei seguenti gruppi omogenei:

- a) tabelle I, V, VI, VII, XIV/5, XIV/36;
- b) tabelle II/III, IV;
- c) tabella VIII;
- d) tabelle IX, X;
- e) tabella XI;
- f) tabella XII;
- g) tabella XIII;
- h) tabelle XIV/6, XIV/12, XIV/23;
- i) tabella XIV.

Coloro che intendono sostenere l'esame devono presentare domanda in carta legale alla camera di commercio, indicando per quale gruppo merceologico intendono ottenere l'iscrizione.

Sono previsti appositi esami per ogni sottoarticolazione della tab. XIV.

L'idoneità conseguita mediante esame è valida per ottenere l'iscrizione nel registro per tutte le tabelle merceologiche per le quali siano previste le stesse materie d'esame.

L'esame si svolge in forma scritta, su questionari predisposti dalla commissione d'esame, e in forma orale, mediante colloquio.

Art. 16.

Commissione d'esame

La commissione d'esame prevista dall'art. 4, punto 1 della legge è nominata dalla giunta camerale, è presieduta dal segretario generale o da un vice segretario generale della camera di commercio, ed è costituita dai seguenti membri:

- un insegnante di tecniche commerciali di scuole secondarie;
- un insegnamento di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia;
- il medico provinciale o altro funzionario da lui designato;
- un rappresentante dell'intendenza di finanza;
- un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro.

La giunta camerale nomina, altresì, un esperto del commercio per ciascuno dei gruppi merceologici indicati nel secondo comma del precedente art. 15. Egli è chiamato a far parte della commissione per gli esami relativi al gruppo merceologico di sua competenza.

La commissione è integrata con il veterinario provinciale, o altro funzionario da lui designato, qualora l'esame riguardi le materie relative alle tabelle merceologiche II/III e IV e, limitatamente alla voce « carni fresche », VIII.

Per gli esami concernenti categorie di prodotti relativi alla tabella XIV la commissione è integrata, con sua deliberazione, da un esperto della materia relativa alle predette categorie merceologiche, salvo che per le carni di bassa macelleria, per le quali si applicano le disposizioni sugli esami previste per i prodotti di cui alle tabelle merceologiche II/III e IV.

La giunta camerale stabilisce le modalità con le quali viene attestato l'esito dell'esame.

Funge da segretario della commissione un funzionario della camera di commercio.

La commissione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, qualora vi siano domande d'esame, ed opera con la presenza dei membri prescritti per la materia dell'esame.

Con la stessa procedura di quelli effettivi possono essere nominati per la commissione d'esame anche membri supplenti.

La commissione d'esame dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Possono essere nominate più commissioni di esame.

La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dalla giunta camerale almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

Art. 17.

Requisiti professionali: pratica commerciale

Colui che abbia i requisiti previsti dall'art. 4, punto 2, della legge ha titolo ad ottenere l'iscrizione per l'esercizio di qualsiasi attività di vendita, fatto salvo il disposto dell'art. 25, primo comma, del presente regolamento, la quale corrisponda al gruppo merceologico di cui al precedente art. 15, nel cui ambito il richiedente abbia conseguito il requisito della pratica commerciale.

La pratica commerciale acquisita in esercizi autorizzati in base alla tabella VIII è valida ai fini della iscrizione nel registro per tutte le tabelle merceologiche, fatto salvo il disposto dell'art. 25, primo comma, del presente regolamento.

La pratica commerciale acquisita in imprese esercenti una attività stagionale ai sensi dell'art. 51 del presente regolamento è valida, ai fini dell'iscrizione nel registro, a condizione che l'interessato dimostri di aver operato per almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni.

Il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4, punto 2, della legge, è provato:

a) se trattasi di attività commerciale esercitata in proprio, mediante certificazione dell'iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio;

b) se trattasi di attività esercitata in qualità di dipendente, mediante idonea documentazione atta a dimostrare l'iscrizione dell'insassato all'assicurazione obbligatoria, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione;

c) se trattasi di attività esercitata quale familiare coadiutore, mediante l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui all'art. 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, modificata con legge 25 novembre 1971, numero 1088 e con legge 3 giugno 1975, n. 160. Qualora il titolare dell'esercizio risulti iscritto ad altre casse mutue di malattia

obbligatoria, ai sensi delle norme vigenti, è data facoltà al familiare coadiutore di provare l'attività prestata sulla base di altra idonea documentazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, punto 2, della legge, è riconosciuto valido l'esercizio di qualsiasi attività di vendita all'ingrosso o al minuto per la quale è richiesta l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

Art. 18.

Applicazione dell'art. 4, punto 2, della legge a chi abbia ottenuto l'iscrizione mediante esami

La pratica commerciale acquisita da chi abbia ottenuto l'iscrizione nel registro mediante l'esame di cui all'art. 4, punto 1, della legge è valida esclusivamente ai fini dell'iscrizione al registro per l'esercizio di qualsiasi attività di vendita, fatto salvo il disposto dell'art. 25, primo comma, del presente regolamento, la quale corrisponda al gruppo merceologico per il quale il richiedente abbia superato l'esame.

Art. 19.

Corsi professionali e scuole dello Stato idonei al conseguimento della qualificazione professionale

La commissione per il controllo sulla tenuta del registro provvede a redigere e ad aggiornare l'elenco dei corsi professionali di cui all'art. 4, punto 3 della legge e delle scuole dello stato ritenuti idonei al conseguimento della qualificazione professionale.

Colui che abbia i requisiti previsti dall'art. 4, punto 3, della legge ha titolo ad ottenere l'iscrizione solo per l'esercizio dell'attività di vendita corrispondente al gruppo merceologico per il quale abbia superato il corso professionale di cui al precedente art. 15, fatto salvo il disposto dell'art. 25, primo comma, del presente regolamento.

Art. 20.

Requisiti professionali: pratica artigianale

Colui che abbia i requisiti previsti dall'art. 4, punto a), della legge ha titolo ad ottenere l'iscrizione per l'esercizio di qualsiasi attività di vendita, fatto salvo il disposto dell'art. 25, primo comma, del presente regolamento, la quale corrisponda al gruppo merceologico di cui al precedente art. 15, per il quale il richiedente abbia conseguito il diploma di maestro artigiano.

Il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4, punto a), della legge è provato:

se trattasi di attività artigianale esercitata in proprio mediante l'iscrizione al Registro provinciale dell'artigianato;

se trattasi di attività esercitata quale familiare coadiutore mediante l'iscrizione alla cassa mutua artigiani.

Il diploma di artigiano e la qualità di coadiutore devono essere stati conseguiti in provincia di Bolzano.

Art. 21.

Requisiti professionali: pratica in qualità di agente o rappresentante

Ai fini dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio l'interessato deve dimostrare di aver effettivamente svolto attività di agente o rappresentante per almeno due anni nel ruolo transitario ai sensi dell'art. 2 della legge 12 marzo 1968, numero 316.

L'iscrizione viene disposta per le tabelle o sottotabelle corrispondenti alle voci merceologiche per le quali l'interessato ha conseguito l'iscrizione all'albo professionale nel ruolo transitario, fatto salvo il disposto dell'art. 25, primo comma, del presente regolamento.

Art. 22.

Corsi professionali per il conseguimento del titolo di maestro artigiano

La commissione per il controllo sulla tenuta del registro provvede ad individuare le tabelle o le sottotabelle merceologiche per le quali ritiene valida la pratica artigianale o il titolo maestro artigiano conseguito.

Colui che abbia i requisiti previsti dall'art. 4, punto c), della legge ha titolo ad ottenere l'iscrizione solo per l'esercizio dell'attività di vendita corrispondente alle tabelle o alle sottotabelle merceologiche per le quali abbia superato il corso professionale di cui al precedente art. 15, fatto salvo il disposto dell'art. 25, primo comma, del presente regolamento.

Il diploma di maestro artigiano di cuoco, pasticciere, pannificatore e macellaio costituisce requisito sufficiente ai fini dell'iscrizione, rispettivamente, per le seguenti tabelle:

cuocoi tabelle I, V, VI, VII e XIV/5;
pasticciere - panificatore: tabelle I, VI, VII;
macellaio: tabelle II/III, IV.

Il diploma di maestro artigiano deve essere stato conseguito in provincia di Bolzano.

Art. 23.

Attestazione dei requisiti professionali

Per i cittadini italiani che hanno svolto all'estero le attività disciplinate dalla legge e dal presente regolamento il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, punto 2, della legge può essere attestato dalle autorità consolari italiane.

Se essi hanno seguito all'estero con esito positivo corsi professionali o scuole dello stato, la validità degli stessi ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 4, punto 3, della legge è accertata secondo le norme in vigore.

Per i cittadini non italiani il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, punto 2 e 3 della legge, è attestato in conformità alle norme in vigore. In base alle stesse norme è accertata la validità dei corsi professionali e delle scuole dello stato ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 4, punto 3, della legge, quando essi siano stati seguiti all'estero.

Per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea il possesso dei requisiti predetti può essere attestato dalle autorità ed organismi designati dai rispettivi stati in conformità alle direttive comunitarie. La validità dei corsi è accertata dalle amministrazioni competenti in conformità alle direttive comunitarie.

Art. 24.

Dipendente qualificato

E' dipendente qualificato, agli effetti dell'art. 4, punto 2, della legge, colui che svolga mansioni direttamente attinenti alla vendita o all'amministrazione.

La norma relativa ai dipendenti qualificati di imprese commerciali di cui al precitato art. 4, punto 2, della legge, è applicabile anche ai dipendenti delle imprese industriali, artigiane o agricole che svolgono attività di produzione di merci per la vendita all'ingrosso o al dettaglio, quando siano preposti o addetti ad attività di vendita, all'ingrosso o al minuto.

Il requisito di dipendente qualificato è accertato in base ad idonea documentazione fornita dall'impresa presso la quale l'interessato ha svolto la sua attività, tenendo conto anche delle qualificazioni professionali previste nei contratti collettivi di lavoro.

Il funzionario cui è affidata la tenuta del registro provvede ad accettare, ove occorra, la veridicità delle dichiarazioni contenute nei documenti presentati.

Art. 25.

Requisiti professionali per la vendita dei prodotti alimentari per i quali siano necessarie operazioni preliminari di lavorazione e trasformazione di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge

I prodotti, il cui commercio può essere esercitato solo da coloro che siano in possesso del requisito di cui all'art. 4, punto 1, della legge, sono: le carni di tutte le specie animali (tabelle II/III, IV e VIII, per la parte relativa alle carni fresche), la pasticceria fresca ed i dolciumi freschi (tabella VII), i gelati ed i prodotti della gastronomia (tabelle I, VIII e XIV/5).

La disposizione di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge non si applica quando negli esercizi commerciali non si effettuano, per i prodotti sopraccitati, operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione, ed essi siano in vendita già confezionati.

La predetta norma non si applica neppure ai prodotti surgelati venduti in conformità alle norme che li riguardano.

Quando l'iscrizione nel registro o nell'annesso elenco speciale venga chiesta in base al possesso della pratica commerciale, o al superamento di un corso professionale, per una o più tabelle merceologiche che comprendono anche i prodotti sopraccitati, nel registro o nell'annesso elenco speciale deve essere menzionato se il richiedente abbia la qualificazione professionale richiesta dall'art. 4, ultimo comma, della legge per l'esercizio del commercio dei prodotti in questione.

Art. 26.

Iscrizione delle società

Qualora sia richiesta l'iscrizione di una persona giuridica, con l'indicazione di due o più rappresentanti legali, può essere presentata una unica domanda, sottoscritta da tutti i rappresentanti predetti.

Le modificazioni intervenute nella rappresentanza legale di una società, dopo l'iscrizione nel registro, non comportano la cancellazione della società dal medesimo, purchè il nuovo rappresentante legale abbia i requisiti prescritti dall'art. 3, terzo comma, della legge.

La trasformazione di una società commerciale in altra dei tipi riconosciuti dalle leggi vigenti non comporta la cancellazione della società dal registro. La camera di commercio ne prende nota nel registro e nell'elenco speciale.

Le modificazioni e trasformazioni di cui ai due commi precedenti vanno comunicate dalla società alla camera di commercio, nel cui registro è iscritta, entro trenta giorni dalla data dalla quale hanno effetto.

Possono ottenere l'iscrizione nel registro come società soltanto quelle regolarmente costituite in uno dei tipi previsti dalle leggi vigenti. Nel caso di società di fatto deve essere iscritto almeno un socio.

Non possono essere iscritte le società semplici, le associazioni in partecipazione e le comunione legali.

Ai fini dell'iscrizione nel registro e nell'annesso elenco speciale e della richiesta dell'autorizzazione alla vendita, per legali rappresentanti di enti si intendono anche le persone che l'ente, mediante apposita procura, investe della propria rappresentanza ai fini suddetti.

Chiunque ometta di comunicare alla camera di commercio le modificazioni e trasformazioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo nei termini predetti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 50.000. Il limite massimo della sanzione è raddoppiato nei casi di particolare gravità o recidiva.

Art. 27.

Cancellazione dal registro

La cancellazione dal registro e dall'elenco speciale è disposta per la perdita dei requisiti soggettivi prescritti, per morte o per estinzione dei soggetti iscritti e anche su loro richiesta.

La cancelleria del tribunale comunica, ad istanza della camera di commercio, i nominativi di coloro nei cui confronti siano state emanate sentenze passate in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 5, punto 2), della legge, o che si trovino nelle condizioni di cui ai punti 1) e 3) di tale articolo.

La commissione per il controllo sulla tenuta del registro, quando risulti che l'iscritto ha perduto i requisiti dall'art. 5 della legge, contesta il fatto all'interessato, fissandogli un termine non superiore a sessanta giorni per le sue eventuali deduzioni.

La cancellazione del preposto può essere chiesta anche dal preponente.

Il preposto che chiede la propria cancellazione deve comunicarlo contestualmente al preponente e, nei casi di subingresso, anche al subentrante.

La cancellazione del titolare dell'impresa commerciale da registro disposta ai sensi dell'art. 5 della legge non comporta la cancellazione del preposto dall'elenco speciale.

Nel caso in cui sia disposta la cancellazione, la camera di commercio informa immediatamente i comuni che abbiano rilasciato autorizzazioni amministrative, per i conseguenti provvedimenti di loro competenza.

La nuova iscrizione nel registro e nell'elenco speciale di un soggetto che era già stato cancellato avviene con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 della legge.

Art. 28.

Iscrizione nell'elenco speciale

La domanda d'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 7 della legge deve essere formulata in conformità allo allegato n. 3 al presente regolamento.

Per l'iscrizione nell'elenco speciale, e per la sua tenuta, si applicano le stesse norme stabilite per il registro.

Accanto a nome dell'iscritto è indicata anche la denominazione dell'impresa o dell'ente pubblico che ha provveduto all'iscrizione.

L'iscrizione delle persone di cui all'art. 7 della legge è effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale il soggetto che provvede all'iscrizione ha la sua residenza o sede legale.

Colui che sia iscritto nell'elenco speciale può essere preposto a qualsiasi punto di vendita della medesima impresa o del medesimo ente pubblico, in relazione all'attività commerciale per la quale l'iscrizione è stata effettuata. Il suo trasferimento da uno ad altro esercizio della medesima impresa o del medesimo ente pubblico non è soggetto ad alcuna formalità.

L'imprenditore commerciale può impiegare come preposti solo le persone da lui stesso iscritte nell'elenco speciale. Il subentrante può continuare a servirsi dei preposti del dante causa, purchè provveda ad iscriverli per conto proprio nell'elenco speciale, dandone notizia alla camera di commercio, che ne prende nota entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisto del titolo.

L'iscrizione delle persone di cui all'art. 7 della legge non è subordinata all'indicazione degli esercizi commerciali cui potranno essere preposte.

Art. 29.

Preposizione alla gestione di punti vendita

Nessuno può essere preposto alla gestione di più punti vendita.

Quando gli esercizi sono raggruppati in un medesimo stabile ed appartengono ad una medesima impresa, questa ha facoltà di preporre alla gestione anche una sola persona, fatta comunque salva l'applicazione delle norme sui requisiti richiesti per l'iscrizione.

Art. 30.

Iscrizione di persone giuridicamente incapaci

Nei casi in cui il tribunale autorizza la continuazione dell'impresa commerciale da parte di un incapace, si provvede all'iscrizione provvisoria dello stesso nel registro, fino a che persiste lo stato di incapacità, e l'autorizzazione alla vendita deve provvisoriamente essere intestata all'incapace.

A cura di chi tutela, ai sensi di legge, gli interessi dello incapace deve essere richiesta l'iscrizione nell'elenco speciale di persona idonea.

Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve chiedere, a pena di decaduta dal titolo per l'esercizio dell'attività commerciale, l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione.

Qualora non ottenga l'iscrizione entro il termine di un anno dalla detta cessazione, decade dal titolo per l'esercizio dell'attività commerciale, salvo che il ritardo non dipenda da causa a lui non imputabile.

Art. 31.

Preposizione alla gestione - Obbligatorietà

Le attività di cui all'art. 1 della legge, quando non siano esercitate direttamente dal titolare dell'impresa, debbono essere esercitate da persone preposte ai sensi dell'art. 7 della legge.

L'obbligo dell'iscrizione sussiste anche per i preposti ai punti vendita facenti capo a cooperative di consumo e loro consorzi.

E' considerata persona preposta anche il rappresentante legale della società, cui il punto o i punti vendita appartengono, qualora attenda personalmente alla gestione di almeno uno di essi.

Chi è iscritto nell'elenco speciale può anche essere preposto ad uno o più reparti di un medesimo esercizio.

Art. 32.

Preposizione alla gestione per le cooperative di consumo

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 28, 29 e 31 si applicano anche alle cooperative di consumo e loro consorzi di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 33.

Diritti dovuti per l'iscrizione

Colui che, con la medesima domanda, richiede l'iscrizione per più tabellone mercologiche è tenuto al pagamento di un solo diritto.

E' comunque dovuto il diritto fisso per l'iscrizione nella sezione speciale del registro per l'attività di vendita di oggetti d'arte di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

Qualora venga richiesta l'iscrizione all'elenco speciale, per più persone, il diritto è corrisposto per ciascuna persona.

Il diritto è dovuto anche nei casi di nuova iscrizione conseguente al trasferimento di residenza o di sede legale.

Qualora, in applicazione delle norme vigenti, la domanda d'iscrizione sia respinta in via definitiva, il diritto deve essere restituito.

Art. 34.

Enti pubblici

Qualora le attività previste dall'art. 1 della legge siano esercitati dagli enti pubblici, in conformità alle leggi ed ai regolamenti che li disciplinano o ai loro statuti, le norme della legge e quelle del presente regolamento sono applicati soltanto per l'iscrizione, ai sensi dell'art. 7 della legge, nell'elenco speciale annesso al registro dei preposti alla gestione di ciascun punto di vendita.

Capo II

DIRETTIVE PROVINCIALI E PIANI COMUNALI

Art. 35.

Contenuto delle direttive provinciali

Onde migliorare la funzionalità e la produttività del servizio da rendere al consumatore, le direttive provinciali dovranno in particolare:

a) tendere a garantire un giusto equilibrio tra domanda e offerta, tenendo conto del grado di centralità di ogni comune e della funzione ad esso assegnata nel sistema provinciale integrato;

b) determinare, a livello provinciale e comprensoriale, i contingenti per le tabelle che comprendono i beni di largo e generale consumo;

c) indicare i criteri di massima per il rilascio di nuove autorizzazioni per le tabelle non contingente;

d) definire i criteri per la determinazione della superficie minima di vendita per ciascuna tabella mercologica;

e) prevedere misure atte a garantire il servizio distributivo almeno per i beni di largo e generale consumo in località isolate;

f) definire il piano di insediamento a livello provinciale delle grandi strutture di vendita di cui all'art. 18 della legge.

Art. 36.

Piani comunali di adeguamento della rete di vendita

Per la redazione del piano comunale di adeguamento della rete di vendita, di cui all'art. 10 della legge, i comuni possono avvalersi della consulenza di esperti o di istituti di ricerca qualificati e della collaborazione della camera di commercio.

Il piano dovrà in particolare:

a) promuovere una più ampia dimensione media degli esercizi commerciali, dando la priorità agli ampliamenti rispetto a nuove autorizzazioni per le stesse tabelle;

b) suddividere il territorio comunale in zone commercialmente e urbanisticamente omogenee;

c) indicare le norme che regolamentano l'insediamento di attività commerciali sul territorio comunale, da inserire nei piani regolatori generali particolareggiati, nelle lottizzazioni connivenze e nei programmi di fabbricazione, con particolare riferimento agli spazi da riservare ai centri commerciali all'ingrosso, ai mercati ambulanti, alle grandi strutture di vendita e ai centri commerciali al dettaglio e alla superficie minima di parcheggio necessaria in funzione delle caratteristiche del punto vendita.

Qualora lo richiedano particolari esigenze della popolazione o si verifichi un notevole flusso turistico stagionale, i piani comunali possono prevedere anche il rilascio di autorizzazioni stagionali.

Art. 37.

Rilevazione della rete distributiva

Ai fini della rilevazione e dell'aggiornamento dei dati concernenti la rete distributiva, i comuni, sulla base delle direttive impartite dalla camera di commercio, provvedono ad aggiornare annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i dati concernenti:

il numero delle autorizzazioni amministrative al commercio al dettaglio rilasciate nel comune;
le relative tabelle merceologiche con specificata la rispettiva superficie di vendita;
e altri dati risultano dall'allegato 4 al presente regolamento; inviandone copia alla camera di commercio e all'assessorato provinciale al commercio.

L'assessorato provinciale al commercio e i comuni hanno diritto, previo rimborso delle spese relative, ad ottenere dalla camera di commercio qualsiasi tipo di elaborazione dei dati rilevati, che possono essere impiegati unicamente a fini statistici e nel rispetto del segreto d'ufficio.

Chiunque può prendere visione dei dati riepilogativi che non consentono l'identificazione delle singole unità rilevate.

Art. 38.

Superficie di vendita: definizione

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e simili.

Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.

Art. 39.

Forme di distribuzione: definizioni

Per forme di distribuzione si intendono tutte le modalità di svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio, quali il commercio tradizionale in sede fissa, il commercio ambulante, il commercio al dettaglio a mezzo di grandi strutture di vendita, il commercio associato (gruppi d'acquisto e unioni volontarie), gli spacci interni, la distribuzione a mezzo di apparecchi automatici e tutte le altre forme speciali di vendita di cui all'art. 28 della legge.

Art. 40.

Cooperazione e commercio associato: definizione

Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge:

a) per cooperazione si intende l'attività normalmente svolta dalle cooperative di consumo e loro consorzi, iscritti nel registro delle cooperative di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7;

b) per commercio associato si intende l'attività commerciale svolta dai gruppi o cooperative d'acquisto o dalle unioni volontarie, o da gruppi di commercianti superiori a tre che ai sensi dell'art. 21 della legge si associno, rinunciando alle autorizzazioni relative ai propri preesistenti esercizi di vendita, per creare e gestire un nuovo punto vendita;

c) per gruppo d'acquisto si intende la collaborazione volontaria tra piccoli dettaglianti ai fini di effettuare acquisti collettivi a migliori condizioni economiche, onde realizzare dei vantaggi che sono propri delle grandi imprese di distribuzione;

d) per unione volontaria si intende un raggruppamento di commercianti formato da uno o più grossisti e da un certo numero di dettaglianti selezionati, allo scopo di assicurare un razionale coordinamento delle loro rispettive funzioni, di organizzare in comune l'acquisto, la vendita, la gestione delle imprese associate, rispettando l'indipendenza di ciascuna di esse.

Art. 41.

Rilevazione della consistenza della rete distributiva e integrazione dei dati statistici

Ai fini dell'approvazione e della revisione dei piani comunali e ai fini d'istituto della camera di commercio e dell'assessorato provinciale al commercio, coloro che svolgono le attività indicate nell'art. 1 della legge debbono fornire e in modo veritiero le notizie previste nella scheda informativa di cui all'allegato 4 al presente regolamento.

La raccolta di tali notizie deve essere effettuata in modo diretto a cura, congiuntamente, della camera di commercio e dei comuni interessati, secondo le indicazioni e i criteri stabiliti dall'assessorato provinciale al commercio.

Le schede informative sono stampate e distribuite dalla camera di commercio.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, con riferimento alla situazione esistente alla fine dell'anno decorso, il comune invia alla camera di commercio i fogli riepilogativi sullo stato

della rete distributiva commerciale conformemente agli allegati n. 5 e 5a e delle autorizzazioni rilasciate, revocate o decadute nel corso dell'anno precedente conformemente all'allegato n. 6.

Chiunque contravviene a quanto disposto dal primo comma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 300.000.

Art. 42.

Adozione del piano comunale e durata

Qualora i comuni non adottino il piano comunale entro un anno dalla emanazione delle direttive provinciali o non provvedano al riesame dello stesso entro tre mesi dalla sua scadenza, l'assessore provinciale al commercio può concedere, a richiesta del comune, una proroga fino ad un massimo di 12 mesi.

Trascorsi i termini di cui al comma precedente senza che il piano sia stato adottato, la giunta provinciale provvede alla nomina di un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano il quale è approvato entro i successivi sessanta giorni dal consiglio comunale, sentita la commissione comunale per il commercio.

Fino a che il consiglio comunale non abbia adottato il nuovo piano continua ad applicarsi il precedente.

Art. 43.

Commissione comunale per il commercio

Il delegato del sindaco a presiedere la commissione per il commercio di cui all'art. 13 della legge deve essere nominato all'atto della costituzione o del rinnovo della commissione stessa.

Qualora la commissione comunale per il commercio non sia stata nominata entro i termini previsti il presidente della giunta provinciale invita a provvedervi entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni.

Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il presidente della giunta provinciale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.

La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dal competente organo almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Trascorso un mese dalla data di scadenza della commissione senza che sia stata nominata la nuova commissione, si fa luogo all'applicazione della procedura surrogatoria di cui al secondo e terzo comma del presente articolo.

Le sedute della commissione sono valide purchè sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il voto può essere segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti.

L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri della commissione almeno otto giorni prima di ciascuna riunione e può essere modificato soltanto in presenza e con il consenso di tutti i membri della commissione stessa.

I membri della commissione di cui al presente articolo che senza giustificato motivo non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive debbono essere sostituiti.

Art. 44.

Criteri di rappresentatività delle associazioni di categoria

I rappresentanti dei commercianti di cui all'art. 13 della legge sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria. Quando esistono per una categoria più organizzazioni e nessuna abbia a livello provinciale un grado di rappresentatività di assoluta prevalenza le designazioni sono ripartite tra di esse in proporzione al rispettivo grado di rappresentatività.

Le designazioni delle associazioni di categoria sono effettuate a mezzo di comunicazione di una terna di nominativi nell'ambito della quale deve essere scelto quello da inserire nella commissione.

Art. 45.

Commissione provinciale per l'urbanistica commerciale

La commissione provinciale per l'urbanistica commerciale è nominata con deliberazione della giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e fino a quella della nuova commissione.

Art. 46.*Commissione provinciale per il commercio*

Gli esperti dei problemi della distribuzione in seno alla commissione provinciale per il commercio sono designati dalle organizzazioni di categoria secondo i criteri di cui all'art. 44 del presente regolamento.

Capo III**AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA****Art. 47.***Autorizzazione amministrativa*

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita al minuto deve essere formulata in conformità all'allegato 7 al presente regolamento. I richiedenti non sono tenuti a presentare certificato di residenza o a far autenticare la firma apposta in calce alla domanda ma devono fornire il certificato di iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

L'autorizzazione amministrativa è unica per ogni punto di vendita e deve essere aggiornata in caso di subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda.

In caso di società di fatto l'autorizzazione amministrativa viene rilasciata alla stessa con l'indicazione anche delle persone, soci, iscritti per le tabelle merceologiche per le quali l'autorizzazione è richiesta.

Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione il comune dà notizia entro trenta giorni alla camera di commercio.

Art. 48.*Comunicazione al comune da parte dell'interessato*

Entro trenta giorni dalla data di apertura dell'esercizio, l'interessato comunica al comune tutti i dati inerenti all'esercizio commerciale quali sono elencati nell'allegato 8 al presente regolamento.

La variazione dell'ubicazione o della struttura dell'esercizio va comunicata dall'interessato al comune entro trenta giorni dalla sua effettuazione.

Chiunque ometta di comunicare al comune i predetti dati o la variazione degli stessi nei termini predetti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 50.000.

Il limite massimo della sanzione è raddoppiato nei casi di particolare gravità o recidiva.

Art. 49.*Procedura di rilascio dell'autorizzazione*

Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve le priorità previste dagli articoli 21 e 22 della legge. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

L'esame e il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati:

a) alla condizione che l'interessato disponga, già all'atto della domanda, del locale di vendita e che ne dia dimostrazione;
b) all'indicazione dell'eventuale persona da preporre allo esercizio;

c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di idoneità dei locali e di quello di «prevenzione incendi».

Nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita, deve essere indicata la superficie di vendita autorizzata.

Ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione va redatto sul modulo di cui agli allegati 9 e 10 al presente regolamento ed inviato in copia alla camera di commercio.

Art. 50.*Confisca della merce*

La confisca della merce di cui agli articoli 16 e 28 della legge ha efficacia definitiva nel momento in cui la sanzione amministrativa pecunaria è divenuta esecutiva.

Fino a quel momento la merce sequestrata è tenuta a disposizione del proprietario e custodia della giunta provinciale, assessorato provinciale al commercio, in pubblici depositi o in altri locali idonei.

Le relative spese di magazzinaggio, in caso di sanzione pecunaria definitiva, devono essere rimborsate alla giunta provinciale da parte del contravventore; in caso contrario esse rimangono a carico della giunta provinciale.

Nel caso di merci deperibili deve essere fatta la vendita a trattativa privata o a licitazione privata ad un prezzo non molto inferiore a quello mediamente praticato all'ingrosso. Qualora non sia assolutamente possibile la vendita al prezzo predetto si procede alla vendita della merce al miglior offerente. Salvo casi di forza maggiore, devono essere sentite almeno tre offerte. Il relativo ricavato deve essere tenuto a disposizione dell'interessato fino a quando la sanzione pecunaria non è diventata esecutiva.

La merce confiscata definitivamente ai sensi del primo comma del presente articolo viene venduta secondo la procedura di cui al comma precedente.

Art. 51.*Divieto di esercizio del commercio al dettaglio
in base ad autorizzazioni diverse nello stesso locale*

E' vietato esercitare il commercio al dettaglio in base ad autorizzazioni intestate a società o persone diverse nello stesso locale.

Due o più esercizi commerciali al dettaglio devono essere separati almeno da parete, non possono avere porte intercomunicanti e devono avere accessi indipendenti.

Chiunque contravviene a quanto disposto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.000.000.

Il presidente della giunta provinciale ordina inoltre l'immediata chiusura dell'esercizio.

Art. 52.*Autorizzazione stagionale*

Per autorizzazione stagionale si intende un'autorizzazione rilasciata ai sensi delle norme vigenti che autorizza all'esercizio dell'attività commerciale per una stagione, la cui ampiezza è stabilita dal provvedimento autorizzatorio. L'autorizzazione deve comunque riferirsi ad un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, anche frazionati, e può riferirsi anche a parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio. Il rilascio e la validità di tale autorizzazione sono disciplinati dalle stesse norme previste per le autorizzazioni non stagionali.

E' consentito il rilascio di autorizzazioni stagionali nei casi previsti dall'art. 36 ultimo comma del presente regolamento, anche fino a quando non sarà stato adottato il piano commerciale.

Art. 53.*Autorizzazione temporanea*

In occasione di fiere, feste, mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette manifestazioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è iscritto nel registro e non sono sottoposte alle norme previste dai piani comunali, né a quelle di cui all'art. 7 della legge.

In casi particolari l'autorizzazione temporanea può essere rilasciata anche a chi non è iscritto nel registro.

Art. 54.*Trasferimento degli esercizi di vendita
nell'ambito di una stessa zona*

Qualora il piano comunale ripartisca il territorio del comune in zone, il trasferimento di un esercizio nell'ambito della stessa zona è subordinato alla sola sua comunicazione al comune, che deve essere effettuata non più tardi di trenta giorni dalla data in cui esso è avvenuto.

In caso di trasferimento la superficie di vendita del nuovo esercizio deve adeguarsi ai minimi di superficie previsti dal piano, o, in mancanza di quest'ultimo, essere pari almeno a quella dell'esercizio preesistente.

Chiunque ometta di comunicare in comune il trasferimento dell'esercizio nei termini predetti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a L. 50.000.

In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi il sindaco, sentita la commissione comunale, può consentire il temporaneo trasferimento in altra zona di un esercizio anche in deroga al piano comunale.

Qualora il piano comunale o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale non suddivida il territorio del comune in zone, il trasferimento di un esercizio di vendita da un punto all'altro del territorio comunale è soggetto alle stesse disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo.

Salvo casi di forza maggiore valutati dal sindaco, sentito il parere della commissione comunale, l'esercizio per il quale è stata rilasciata una nuova autorizzazione non può essere trasferito in altro luogo, sia all'interno della stessa zona in cui trovasi ubicato che in altra zona, prima del decorso di 2 anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 55.

Ampliamento degli esercizi di vendita

Nei casi in cui siano stabilite superfici di vendita minime, il titolare dell'esercizio già aperto che abbia una superficie di vendita inferiore ai minimi stabiliti ha diritto a continuare la sua attività nel locale e ad ampliare la superficie di vendita sino al raggiungimento dei limiti stessi, anche in deroga al limite massimo di superficie globale di vendita previsto per i generi di largo e generale consumo. Dell'effettuato ampliamento deve darne comunicazione al comune entro trenta giorni.

Agli effetti dell'art. 16, terzo comma, della legge l'ampliamento che modifica le caratteristiche dell'esercizio è quello che determina il raddoppio della superficie di vendita originaria dell'esercizio o, nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, della superficie di vendita minima stabilita.

Chiunque ometta di comunicare al comune l'ampliamento nei termini predetti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 20.000 a L. 50.000.

Art. 56.

Centri commerciali al dettaglio

Colui che intende creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di più esercizi può presentare al sindaco un'unica domanda, che sarà esaminata secondo un criterio unitario, in conformità alle norme del piano.

Coloro che intendono creare un centro commerciale al dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni, mediante l'apertura di esercizi di cui vogliono conservare la distinta titolarità, possono chiedere al sindaco che l'esame della domanda sia fatto congiuntamente e secondo un criterio unitario, in conformità alle norme del piano.

Art. 57.

Subingresso di esercenti attività di vendita sottoposte ad autorizzazione

Agli effetti dell'art. 20, della legge, per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita deve intendersi il trasferimento della gestione ad altri che l'assumano in proprio.

Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio per atto tra vivi o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto al comune la conversione dell'autorizzazione a suo nome. Qualora non inizi l'attività entro il termine previsto all'art. 23, punto a), della legge decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di cui al comma precedente può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'iscrizione al registro entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine può essere prorogato dal sindaco fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto al registro, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa per non più di tre mesi dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto dei commi precedenti.

Il subentrante per atto tra vivi non iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro e la conversione a suo nome dell'autorizzazione. Qualora non le ottenga entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per

causa di morte o per donazione e che il trasferimento della azienda avvenga entro i termini di cui al secondo, terzo e quinto comma del presente articolo.

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla. Questo ultimo qualora non chieda la conversione dell'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di cui all'art. 23, punto a), della legge, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività commerciale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di vendita al pubblico al minuto di merci mediante apparecchi automatici.

Nei casi in cui a norma del precedente art. 55 l'attività di vendita sia esercitata su una superficie minore di quella minima prescritta, il nuovo titolare è obbligato ad adeguarsi alle norme relative alle superfici minime entro dodici mesi dalla data del subingresso a pena di revoca dell'autorizzazione, ad eccezione del gestore pro tempore, o del coniuge o del discendente in linea diretta entro il terzo grado del precedente titolare o in casi di forza maggiore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli spacci interni.

Art. 58.

Subingresso di esercenti di attività di vendita non sottoposte ad autorizzazione

Qualora lo svolgimento dell'attività di vendita, al minuto o all'ingrosso, sia subordinato soltanto all'iscrizione dell'esercente nel registro, il subentrante per atto tra vivi, nella gestione o nella proprietà dell'esercizio, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa solo qualora sia già iscritto nel registro all'atto del trasferimento dell'esercizio stesso. Il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare l'attività del dante causa soltanto se richiede l'iscrizione nel registro entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo e decade da tale facoltà qualora non ottenga l'iscrizione entro un anno da tale data.

Il termine di un anno di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi dalla commissione per il controllo sul registro quando il ritardo nell'iscrizione non sia imputabile all'interessato.

Art. 59.

Sospensione dell'attività di vendita

Colui che essendo in possesso di autorizzazione amministrativa non stagionale intende sospendere l'attività dell'esercizio di vendita al pubblico deve darne notizia al comune, almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, qualora essa debba protrarsi per più di un mese.

Analoga comunicazione deve essere data al pubblico a mezzo di apposito cartello da esporre sulla porta d'entrata dell'esercizio.

Chiunque contravviene a quanto disposto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 50.000.

Art. 60.

Revoca dell'autorizzazione amministrativa

I sindaci controllano annualmente lo stato di attivazione degli esercizi commerciali al dettaglio ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 23 della legge.

La revoca dell'autorizzazione può essere disposta anche per singole tabelle non attivate.

Della revoca dell'autorizzazione il comune dà notizia entro trenta giorni alla camera di commercio.

Ai fini del calcolo del decorso dei termini di cui all'art. 23, punto a), della legge, l'autorizzazione si intende rilasciata all'atto della notifica, da parte del comune, dell'accoglimento della istanza del richiedente.

Art. 61.

Autorizzazione amministrativa: ricorsi

Coloro a favore dei quali sia stato deciso un ricorso avverso il diniego dell'autorizzazione hanno diritto ad ottenere dall'autorità competente il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività commerciale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della decisione.

Art. 62.***Spacci interni - autorizzazione***

La distribuzione di merci in spacci interni ai sensi dello art. 26, primo comma, della legge, è subordinata al rilascio della autorizzazione comunale prevista dal medesimo articolo e può essere consentita solo per i prodotti di cui alle tabelle merceologiche I, VI, VII e IX e per la sola voce « articoli casalinghi » compresi nella tabella XII/2.

Tale limitazione merceologica non sussiste per gli spacci interni che essendo già in esercizio alla data del 21 luglio 1971, hanno ottenuto l'autorizzazione comunale per continuare la vendita degli stessi prodotti.

Il richiedente deve indicare nella domanda la ubicazione del locale di vendita.

Per le cooperative di consumo e loro consorzi di cui allo art. 2, secondo comma, della legge, il rilascio dell'autorizzazione comunale non è subordinato all'iscrizione nel registro e nello elenco speciale ed alle limitazioni di carattere merceologico previste dal primo comma del presente articolo, nè al piano comunale, purchè la vendita sia effettuata esclusivamente in favore dei soci.

L'autorizzazione comunale rilasciata per la distribuzione di prodotti attraverso gli spacci interni e le cooperative di consumo deve essere comunicata dal comune alla camera di commercio competente entro trenta giorni dalla data del suo rilascio.

Sono considerati spacci interni e sono assoggettati pertanto alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge e al presente regolamento gli spacci annessi agli ex circoli ENAL di cui alla legge provinciale 20 giugno 1978, n. 29, che svolgono la distribuzione di merci in appositi locali unicamente a favore dei propri soci.

Coloro che hanno esercitato per almeno due anni negli ultimi cinque anni la propria attività in qualità di incaricati alla vendita presso gli spacci interni organizzati dagli ex circoli ENAL sono ritenuti abilitati all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

Il possesso del requisito di cui al comma precedente è attestato dal presidente dell'ex circolo ENAL per il rispettivo periodo durante il quale lo stesso è rimasto in carica o dal legale rappresentante dell'ente o impresa nell'ambito dei quali viene gestito lo spaccio.

Art. 63.***Spacci interni***

Chi vende i prodotti di propria produzione esclusivamente ai dipendenti o soci che partecipano all'attività produttiva della impresa e non esclusivamente al capitale non è soggetto alle norme della legge e del presente regolamento.

Non è soggetta alle disposizioni della legge e del presente regolamento la vendita, all'interno di piscine ubicate in località isolate, di cuffie e di olii solari per la protezione cutanea.

Gli spacci interni i quali alla data di entrata in vigore della legge siano ancora dotati di accesso diretto dalla pubblica via entro un anno debbono ottemperare alla norma di cui all'art. 26, rimo comma, della legge, a pena di chiusura che viene disposta dal presidente della giunta provinciale.

E' vietato agli spacci interni l'uso di insegne visibili da pubblica via.

Chiunque contravviene a quanto disposto dal quarto comma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 50.000.

Art. 64.***Distribuzione di prodotti mediante apparecchi automatici***

La gestione in un esercizio o nelle sue immediate adiacenze di apparecchi automatici per la vendita al pubblico al minuto di prodotti compresi nelle tabelle merceologiche per le quali è autorizzato l'esercizio è subordinata soltanto all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, ove occorra, a quelle di polizia stradale, ed è consentita al solo titolare dell'esercizio.

L'autorizzazione comunale per l'installazione al di fuori dell'esercizio di vendita e non nelle immediate adiacenze dello stesso di apparecchi per la vendita al pubblico al minuto di merci è subordinata esclusivamente all'iscrizione dell'esercizio nel registro ed all'osservanza delle disposizioni igienico sanitarie.

Per l'installazione di più apparecchi in un medesimo punto o in punti diversi dello stesso comune è rilasciata, su domanda dell'interessato, un'unica autorizzazione.

Qualora la vendita al pubblico al minuto mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l'installazione di tali apparecchi va considerata come apertura di un esercizio al minuto ed è soggetta alle norme di cui agli articoli 16 e 17 della legge.

L'installazione negli spacci interni di cui all'art. 26 della legge di apparecchi automatici per la distribuzione di prodotti non è soggetta alle norme della legge e del presente regolamento, salvo l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie.

Art. 65.***Forme speciali di vendita e di propaganda commerciale***

Le norme del capo I della legge si applicano solo alle imprese che esercitano la vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio.

Ai loro incaricati si applicano invece le disposizioni del presente articolo.

Gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio possono accedere agli edifici divisi in appartamenti, per l'esercizio della loro attività solo con il consenso della persona preposta alla custodia dell'edificio, o in mancanza di questa ultima, con il consenso degli inquilini. In ogni caso la vendita a domicilio deve essere effettuata senza usare modi molesti e fastidiosi, per non recare disturbo alla quiete ed alla tranquillità delle persone.

L'autorità di pubblica sicurezza cui devono essere forniti gli elenchi degli incaricati è quella della sede legale dell'impresa.

L'autorità di pubblica sicurezza deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi.

Il tesserino di riconoscimento rilasciato dalle imprese alle persone incaricate deve essere numerato e datato, deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede dell'impresa, dei prodotti dei quali viene effettuata la vendita, del nome del responsabile dell'impresa e deve essere firmato da quest'ultimo.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dell'assicurazione, è sufficiente che l'impresa abbia stipulato un contratto di assicurazione per il rischio di eventuali danni derivanti dalla sua attività, con un massimale adeguato al volume dei suoi affari.

L'impresa esercente l'attività di vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio deve indicare sul catalogo, sul materiale pubblicitario e sugli altri articoli e documenti dell'impresa gli estremi dell'iscrizione al registro dei commercianti e a quello delle ditte.

Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 500.000.

Capo IV**DISTRIBUTORI DI CARBURANTE****Art. 66.*****Impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione: definizione***

Per impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione si intende un unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature e accessori.

L'attività inherente all'installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti costituisce pubblico servizio.

Art. 67.***Piano provinciale di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti***

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la giunta provinciale approva un piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti.

Il piano, sulla base anche delle prescrizioni del CIPE, tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi fondamentali:

garanzia del costante adeguamento della rete distributiva alle esigenze del traffico e di sviluppo turistico, urbanistico ed industriale del territorio provinciale, tenuto conto della necessità di salvaguardia dei vincoli ambientali ed ecologici, di tutela e di recupero dei valori dei centri storici, nonché di eliminazione degli intralci alla circolazione;

sufficiente redditività degli impianti, da realizzare anche attraverso la eliminazione degli impianti marginali; miglioramento del servizio da rendere agli utenti, da attuarsi prevedendo tipologie strutturali minime degli impianti, adeguate alle esigenze dell'utenza.

Il piano deve in particolare:

garantire la presenza di impianti di distribuzione nei piccoli centri ed in quelli isolati o caratterizzati da turismo stagionale semprè gli impianti esistenti nella zona interessata non siano sufficienti a garantire il pubblico servizio;

individuare gli impianti ubicati nei centri storici, definiti dagli strumenti urbanistici vigenti, che turbino i valori storici ed ambientali e quelli che costituiscono grave intralcio o pericolo alla circolazione. Le norme di esecuzione del piano prevedono la proposta ai titolari degli impianti di cui al comma precedente del trasferimento degli stessi entro un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano medesimo. Trascorso tale termine senza che sia intervenuto il trasferimento dell'impianto, la relativa autorizzazione è revocata. In ogni caso i comuni devono facilitare l'individuazione delle nuove ubicazioni e il rilascio delle relative concessioni edilizie;

stabilire i criteri di priorità atti a consentire i precipitati trasferimenti;

garantire la presenza delle aziende ENI nella rete distributiva dei carburanti in misura pari almeno al 40% degli impianti;

salvaguardare il ruolo degli operatori indipendenti, in possesso dei requisiti minimi che saranno previsti dal piano stesso, il cui peso relativo non dovrà subire sostanziali alterazioni;

salvaguardare il ruolo degli operatori commerciali che operano esclusivamente in provincia di Bolzano.

Il piano è articolato nelle seguenti fasi:

rilevazione della consistenza della rete distributiva; analisi critica delle disfunzioni e degli squilibri emergenti e formulazione di indicazioni operative per la razionalizzazione della rete attraverso operazioni di concentrazione, trasferimento, ristrutturazione e chiusura di impianti;

definizione delle modalità e dei tempi di attuazione del piano, nonchè formazione di un sistema informativo per il controllo periodico dello stato di attuazione del piano approvato.

Le categorie interessate, e le comunità di Valle, limitatamente al territorio di propria competenza, potranno formulare proposte sul piano.

Art. 68.

Rilevazione della consistenza della rete distributiva degli impianti di distribuzione di carburanti

La rilevazione della rete degli impianti di distribuzione di carburanti viene effettuata dalla giunta provinciale che può avvalersi dell'aiuto della camera di commercio, o di istituti di ricerca, o di esperti del settore.

I comuni, l'UTIF e le associazioni di categoria interessate, i titolari dell'autorizzazione sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste.

L'assessorato provinciale al commercio riporterà su scheda tutti i dati ottenuti dalla rilevazione riferentesi a ciascun punto vendita e provvederà all'aggiornamento della stessa a seguito delle modifiche di carattere amministrativo o strutturale che interverranno nel punto vendita.

L'UTIF dovrà fornire all'assessorato provinciale al commercio, entro il 31 gennaio di ogni anno, le quantità di carburante erogate da ciascun punto di vendita nel corso dell'anno precedente.

Art. 69.

Requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione

L'autorizzazione può essere accordata solo a soggetti aventi la comprovata capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento dell'attività di distribuzione dei carburanti.

Ai fini dell'accertamento della predetta capacità tecnico-organizzativa ed economica deve essere tenuto conto:

a) della natura e della durata dell'attività precedente mente svolta nel settore della distribuzione di carburanti;

b) della disponibilità di mezzi finanziari adeguati all'importanza dell'impianto per il quale è chiesta l'autorizzazione;

c) della possibilità di disporre della fornitura di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto;

d) di ogni altro elemento idoneo a provare la capacità del richiedente di ben espletare l'attività di distribuzione di carburante.

La capacità tecnico-organizzativa ed economica è presunta per i titolari di autorizzazioni per impianti stradali con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 70.

Autorizzazioni

Tutti i provvedimenti inerenti al rilascio di autorizzazioni all'installazione, al trasferimento, alla modifica, al potenziamento e alla concentrazione degli impianti di distributori di carburante sono emanati dall'assessore provinciale al commercio sentito il parere della commissione provinciale consultiva di cui all'art. 74 nel rispetto delle direttive fissate dal piano provinciale di razionalizzazione e ristrutturazione, di cui allo articolo 67.

Fino a quando non sia approvato il piano provinciale di razionalizzazione e ristrutturazione, i provvedimenti dell'assessore, di cui al primo comma del presente articolo, saranno emanati sentito il parere della commissione provinciale consultiva, nella osservanza degli obiettivi e dei criteri previsti dall'art. 67.

Fino al 31 dicembre 1980 non potranno essere rilasciate autorizzazioni all'installazione di nuovi impianti.

Possono essere negati, per esigenze di ristrutturazione della rete, il trasferimento, la concentrazione, le modifiche ed il rinnovo delle autorizzazioni relative a quegli impianti il cui erogato di vendita sia stato inferiore a litri 100.000 nel 1976 e quelli il cui erogato di vendita sia stato inferiore a litri 200.000 nel 1980 salvo quelli attivati negli anni di riferimento precitati e quindi in fase di avviamento o quelli ubicati in località montane isolate e salvo cause di forza maggiore a carattere temporaneo comprovabili con il venduto conseguito negli anni 1977 e rispettivamente negli anni 1979 e 1981.

Le autorizzazioni relative agli impianti il cui erogato di vendita nell'anno 1976 sia stato inferiore a litri 100.000 possono essere revocate entro il 31 dicembre 1980 per esigenze di ristrutturazione della rete, salvo quelle relative agli impianti attivati nell'anno 1976 e quindi in fase di avviamento o quelli ubicati in località montane isolate e salvo cause di forza maggiore a carattere temporaneo comprovabili con il venduto conseguito negli anni 1975 e 1977.

Le autorizzazioni relative agli impianti il cui erogato di vendita nell'anno 1980 sia stato inferiore a litri 200.000 possono essere revocate entro il 31 dicembre 1982 per esigenze di ristrutturazione della rete, salvo quelle relative agli impianti attivati nell'anno 1980 e quindi in fase di avviamento o a quelli ubicati in località montane e isolate e salvo cause di forza maggiore a carattere temporaneo comprovabili con il venduto conseguito negli anni 1979 e 1981.

L'individuazione di tali punti di vendita è effettuata con la collaborazione degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti per territorio, sulla base di risultanze dei registri di carico e scarico di cui alla legge 2 luglio 1957, n. 474.

Per determinare l'erogato di ciascun impianto sono presi in considerazione il g.p.l. per autotrazione, la benzina super, la benzina normale ed il gasolio per autotrazione, per i reali quantitativi erogati.

Art. 71.

Procedura per la domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione all'installazione di nuovi impianti deve essere presentata in carta legale all'assessore provinciale al commercio entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 1981.

Il richiedente deve:

a) aver compiuto la maggiore età;

b) essere cittadino italiano, o ente italiano, o degli altri Stati membri della Comunità economica europea, oppure società avente la sede sociale in Italia o nei predetti Stati, oppure persona fisica e giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

Nel caso in cui il richiedente sia una società o un ente, il requisito dell'età deve essere riferito al rappresentante legale.

La domanda deve indicare:

1) le generalità e il domicilio del richiedente e, se trattasi di ente o società, del suo legale rappresentante, nonchè per le società le indicazioni prescritte dall'art. 2250, commi primo e secondo del codice civile;

- 2) la località in cui il richiedente intende installare l'impianto;
- 3) il proprietario del terreno su cui sarà installato l'impianto;
- 4) i carburanti per la cui distribuzione si chiede l'autorizzazione;
- 5) il numero per ciascun prodotto, degli apparecchi automatici che si intendono installare nell'impianto;
- 6) il tipo degli apparecchi automatici da installare, conforme alle disposizioni di legge;
- 7) la capacità in metri cubi del serbatoio o dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici;
- 8) le quantità massime, espressi in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti fusti o recipienti, che il richiedente intende detenere presso l'impianto.

Alla domanda devono essere uniti:

il progetto planimetrico dell'impianto;

l'atto dal quale risulti che il richiedente ha la disponibilità del terreno sul quale intende installare l'impianto;

ogni documento idoneo a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, della necessaria capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all'art. 69.

Art. 72.

Diniego dell'autorizzazione

L'autorizzazione è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

- 1) che siano stati dichiarati falliti;
- 2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o, nel massimo, a cinque anni ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;
- 3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;
- 4) che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, condanne per violazioni costituenti delitti a termini del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

L'accertamento di cui al primo comma è effettuato d'ufficio ai sensi dell'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 606 del codice di procedura penale.

Art. 73.

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione rilasciata con decreto dall'assessore provinciale al commercio sostituisce l'autorizzazione amministrativa comunale di cui all'art. 16 della legge.

L'assessore provinciale al commercio, entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 1981, chiede il parere del comune, dell'ente proprietario della strada, dell'ispettorato provinciale antincendi, dell'U.T.I.F. e della camera di commercio. Gli enti interpellati dovranno esprimersi entro novanta giorni dalla richiesta. Il silenzio è da intendersi come accoglimento della richiesta del richiedente.

Completata l'istruttoria, l'assessore provinciale al commercio, sentito il parere della commissione provinciale consultiva di cui all'articolo seguente, con proprio decreto dispone l'eventuale rilascio dell'autorizzazione all'interessato conformemente alle direttive del piano.

Il decreto di autorizzazione deve, in particolare, stabilire:

a) l'indicazione dei prodotti oggetto dell'autorizzazione, il numero dei distributori e la capacità dei serbatoi per ciascun prodotto;

b) i quantitativi massimi, espressi in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti recipienti che possono essere custoditi nell'impianto per la vendita al pubblico;

c) il divieto di porre in esercizio gli impianti di distribuzione automatica prima che sia stato effettuato il prescritto collaudo;

d) il termine entro cui l'impianto deve essere posto in esercizio;

e) l'obbligo del titolare dell'autorizzazione di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione;

f) l'obbligo del titolare dell'autorizzazione di provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti;

g) il divieto di apportare modifiche agli impianti e di dare agli stessi una destinazione diversa da quella assegnata;

h) l'obbligo del titolare dell'autorizzazione di consentire il libero accesso agli impianti ai funzionari dell'amministrazione delle finanze ai quali dovranno essere esibiti la contabilità e ogni altro documento relativi all'attività dell'impianto, nonché agli altri funzionari preposti al controllo degli impianti medesimi.

Il termine entro cui l'impianto deve essere posto in esercizio decorre dalla data di notifica del provvedimento relativo al rilascio di nuova autorizzazione o alla concentrazione, al trasferimento e alla modifica degli impianti all'interessato e può essere prorogato per documentati casi di forza maggiore, qualora ne venga richiesta la proroga prima della scadenza.

La violazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d) e g) del presente articolo comporta la decadenza dell'autorizzazione. Negli altri casi fatte salve le sanzioni di cui all'art. 90 viene disposta la decadenza solo qualora l'inadempienza sia riconosciuta di tale gravità da compromettere la sicurezza o da turbare la continuità o regolarità dell'attività di distribuzione di carburante.

Art. 74.

Commissione provinciale consultiva per i distributori di carburante

E' costituita la commissione provinciale consultiva per i distributori di carburante avente il compito di esprimere pareri non vincolanti in ordine alle domande di autorizzazione di cui al presente capitolo ad eccezione di quelle riguardanti le modifiche di cui al terz'ultimo comma dell'art. 77 del presente regolamento.

La commissione si compone come segue:

1) l'assessore provinciale al commercio, o un suo delegato che la presiede;

2) l'ingegnere capo dell'UTIF, o un suo delegato;

3) un rappresentante della camera di commercio;

4) un funzionario dell'assessorato provinciale al commercio;

5) un funzionario dell'ufficio provinciale del turismo;

6) un rappresentante dell'Unione petrolifera;

7) un rappresentante dell'ENI;

8) un rappresentante dell'Associazione nazionale commercio petroli;

9) un rappresentante dell'Assichimici;

10) un rappresentante dell'ACI;

11) due rappresentanti della FIGISC;

12) un rappresentante della FAIB;

13) un rappresentante dell'Associazione distributori GPL, se interessato;

14) un rappresentante per ciascun dei comuni interessati.

Il presidente della commissione potrà, qualora lo ritenga utile, nel corso di ciascuna riunione della commissione stessa, sentire i richiedenti interessati alle pratiche in esame.

Le sedute della commissione sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

La commissione è nominata con decreto dell'assessore provinciale al commercio e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e fino a quella della nuova commissione.

Funge da segretario un funzionario dell'assessorato provinciale al commercio.

Art. 75.

Trasferimento dell'autorizzazione in caso di trasferimento della proprietà degli impianti

Per ottenere il trasferimento dell'autorizzazione, in caso di trasferimento della proprietà dei relativi impianti, il proprietario deve presentare domanda in carta legale all'assessore provinciale al commercio.

La domanda deve essere sottoscritta anche da colui a favore del quale è chiesto il trasferimento dell'autorizzazione e deve indicare tutti gli elementi atti a identificare l'impianto o gli impianti di cui trattasi.

Il trasferimento dell'autorizzazione può essere consentito solo a favore di chi sia in possesso dei requisiti prescritti, sempre che, per effetto del trasferimento, non si determini

una concentrazione di impianti che possa turbare il regolare andamento del sistema distributivo in atto nella provincia.

L'autorizzazione, dopo il perfezionamento dell'atto di cessione, è intestata al nuovo titolare.

Nel caso di trasferimento della titolarità di un impianto a causa di morte il subentrante ha diritto ad ottenere la conversione dell'autorizzazione a proprio nome, previa domanda in carta legale da presentare all'assessore provinciale al commercio, purchè sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 69 del presente regolamento.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare l'attività del dante causa purchè entro un anno, a pena di revoca dell'autorizzazione, dimostri di avere i requisiti di cui all'art. 69 del presente regolamento.

Art. 76.

Gestione degli impianti

La gestione degli impianti di distribuzione dei carburanti può essere affidata a terzi mediante contratto di cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili, nonché degli immobili destinati al ricovero del gestore e degli utenti e al deposito dei prodotti in confezioni.

Il contratto di cui al comma precedente deve:

a) avere una durata non inferiore a nove anni, salvo che l'autorizzazione giunta a scadenza prima di tale termine non sia rinnovata e senza pregiudizio di quanto stabilito alle successive lettere g) e h). Il contratto di gestione cesserà automaticamente qualora venga a cessare la disponibilità del suolo da parte del titolare dell'autorizzazione. Il contratto di gestione può prevedere un periodo di prova per un massimo di sei mesi entro i quali entrambe le parti potranno recedere dal contratto senza pretese;

b) prevedere il diritto del gestore di sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per non più di tre settimane ogni anno, frazionate in non più di due periodi che dovranno essere concordati con il titolare dell'autorizzazione, con l'osservanza dei turni festivi stabiliti dalla giunta provinciale e previa autorizzazione dell'assessore provinciale al commercio. In caso di mancato accordo fra le parti deciderà l'assessore provinciale al commercio tenendo conto delle esigenze dell'utenza, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione;

c) prevedere l'obbligo del gestore di assicurare in ogni evenienza la continuità e la regolarità del pubblico servizio di distribuzione, salvo i casi di forza maggiore non imputabili all'operato del gestore il quale dovrà comunque dare immediata comunicazione della chiusura dell'impianto all'assessore provinciale al commercio e all'UTIF.

L'assessore potrà verificare la sussistenza della forza maggiore ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni di cui al seguente art. 90;

d) contenere il divieto per il gestore di cedere il contratto medesimo o di affidare ad altri la sua esecuzione;

e) prevedere le specifiche obbligazioni il cui inadempimento determini la sua risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;

f) stabilire le condizioni alle quali è consentita la continuazione del rapporto in caso di decesso o interdizione del gestore;

g) prevedere la continuità della gestione nel caso di trasferimento dell'autorizzazione per vendita dell'impianto;

h) stabilire a favore del gestore il diritto di prelazione in conformità con gli accordi vigenti fra le parti in ordine alla gestione del nuovo impianto in sostituzione dell'impianto precedentemente gestito, la cui autorizzazione sia stata revocata per pubblico interesse, o trasferita. In caso di concentrazione di più impianti, il diritto di prelazione spetta al gestore dell'impianto non trasferito. Se trattasi invece di concentrazione a seguito di trasferimento di più impianti, il diritto di prelazione spetta al gestore con maggiore anzianità di qualifica;

i) stabilire che la licenza di esercizio prevista dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 774, e successive modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto sul quale grava l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.

Il titolare dell'autorizzazione e il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

Il titolare dell'autorizzazione ha libero accesso, in ogni tempo, nelle aree degli impianti e negli immobili annessi, allo scopo di esaminare il registro, lo stato di manutenzione degli impianti, le scorte e la qualità dei prodotti.

Art. 77.

Trasferimento in altro luogo, potenziamenti, modifiche e concentrazione degli impianti di carburanti

Il trasferimento in altra località degli impianti per la distribuzione di carburanti, il potenziamento, la modifica degli stessi o concentrazione di due o più impianti in unico impianto sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'assessore provinciale al commercio.

La domanda di autorizzazione deve contenere le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 8) del precedente art. 71 e alla stessa debbono essere uniti i seguenti documenti:

1) l'atto dal quale risulti che il richiedente ha la disponibilità del terreno sul quale intende trasferire l'impianto, qualora trattasi di trasferimento;

2) la documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica che avrà l'impianto dopo il trasferimento, la modifica o la concentrazione richiesta.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo ad eccezione di quelle relative a semplici modifiche di impianto sono rilasciate sentiti i pareri di cui all'art. 73 del presente regolamento.

Se gli impianti che si intendono trasferire o concentrare sono stati potenziati, il trasferimento volontario non può essere autorizzato prima del decorso di cinque anni dalla data dell'avvenuto potenziamento.

Se gli impianti di cui si chiede il potenziamento sono stati trasferiti volontariamente o risultano dalla concentrazione di altri impianti, il potenziamento non può essere autorizzato prima del decorso di cinque anni dalla data dell'avvenuto trasferimento o dell'avvenuta concentrazione.

Se si tratta di trasferimento in località ubicata in comune diverso le domande devono essere corredate dal parere del sindaco del comune di provenienza e di quello di arrivo.

I trasferimenti degli impianti da una località all'altra possono essere consentiti sempre che la nuova ubicazione prescelta in centro abitato o fuori centro abitato sia ad adeguata distanza dal più vicino impianto similare posto sulla stessa direttrice di marcia, in relazione al volume del traffico e tenuto conto anche delle vendite effettuate dagli impianti situati in una zona delimitata da una circonferenza con raggio di almeno 3 km e di quelli situati entro i 10 km sulla stessa direttrice di marcia.

Fino a quando non sarà approvato il piano provinciale di razionalizzazione e di ristrutturazione i trasferimenti degli impianti da una località all'altra possono essere consentiti solo se si tratti di impianti installati e funzionanti o comunque regolarmente autorizzati alla sospensione dell'attività e sempre che la nuova ubicazione prescelta sia ad adeguata distanza dal più vicino impianto similare posto sulla stessa direttrice di marcia, in relazione al volume del traffico.

Le iniziative di concentrare due o più impianti ad insufficiente redditività in un unico impianto dovranno essere prese in esame in via prioritaria.

Non sono consentiti trasferimenti parziali di impianti anche quando i singoli erogatori di un unico impianto hanno formato oggetto di autorizzazioni separate.

Fino a quando non sarà approvato il piano provinciale di razionalizzazione e ristrutturazione potranno essere autorizzate soltanto quelle modifiche ad impianti già installati e funzionanti che consistano:

nella sostituzione di apparecchi ad una sola erogazione con altri a doppia erogazione per uno stesso prodotto;

nella sostituzione di serbatoi con altri di maggiore capacità;

nell'installazione di nuovi serbatoi e di apparecchiature « self-service »;

nell'aumento di stoccaggio di lubrificanti;

nel cambio di destinazione degli erogatori e/o dei serbatoi tra prodotti compresi già nell'autorizzazione senza diminuire il numero dei prodotti stessi.

Le modifiche potranno essere comunque autorizzate solo qualora servano a rendere più funzionali gli impianti nell'interesse dell'utenza.

Non potranno essere autorizzate modifiche agli impianti esistenti che consistono nella installazione di nuove colonnine per l'erogazione di carburante o nella sostituzione di un prodotto con un altro a meno che queste non siano la risultante del concentramento di altri impianti.

Art. 78.

Durata, decadenza e revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha la durata di diciotto anni e può essere rinnovata.

Essa cessa:

a) per decadenza che viene disposta;

1) per scadenza del termine, salvo rinnovazione. La rinnovazione deve essere richiesta sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione;

2) per inattività non autorizzata ai sensi dell'art. 85 del presente regolamento;

3) nei casi di cui all'art. 73, ultimo comma, del presente regolamento;

4) per inosservanza in generale, da parte del titolare dell'autorizzazione, degli obblighi imposti dal presente regolamento quando la inadempienza sia riconosciuta di tale gravità da compromettere la sicurezza e da turbare la continuità e regolarità dell'attività di distribuzione carburanti;

b) per revoca per motivi di pubblico interesse. In tal caso il titolare dell'autorizzazione sarà indennizzato per il solo valore residuo degli impianti da determinare mediante stima dell'ufficio tecnico provinciale salvo che lo stesso non ottenga, su sua richiesta, che l'autorizzazione revocata sia sostituita con altra che gli potrà essere rilasciata in altro luogo;

c) per revoca conformemente a quanto disposto dall'articolo 67, terzo comma, del presente regolamento.

La scadenza e la revoca sono disposte con decreto motivato dall'assessore provinciale al commercio nel quale deve essere stabilito il giorno a partire dal quale deve cessare l'esercizio dell'impianto.

La decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano l'obbligo della riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali occupate dagli impianti relativi salva contraria disposizione contenuta nel decreto di autorizzazione o diverso accordo stabilito dalle parti. La riduzione in pristino dovrà essere eseguita nei termini e con le modalità stabiliti dalle amministrazioni alle quali appartengono le superfici occupate, alle quali dovrà essere notificato copia del decreto di decadenza o di revoca.

Art. 79.

Rinnovo dell'autorizzazione

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, o del rinnovo-conversione in autorizzazione della concessione che, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, scadrà al termine del periodo fissato nel provvedimento originario, o in mancanza, di diciotto anni dalla data del rilascio del provvedimento stesso, il titolare della stessa deve presentare domanda sei mesi prima della scadenza del provvedimento allegando copia dell'autorizzazione.

Coloro che non presentano domanda di rinnovo entro i termini predetti o che, avendola presentata, non la ottengono, possono mantenere in servizio i relativi impianti fino alla scadenza del termine di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso.

Per gli impianti che insistono sul suolo pubblico o ubicati nei centri storici il rinnovo è subordinato al preventivo esplicito assenso delle amministrazioni interessate, fermi restando i diritti acquisiti.

Per gli impianti ubicati nei centri storici, il rinnovo è inoltre subordinato all'accertamento della compatibilità dell'insediamento con i valori storici ed ambientali e con il regolare deflusso della circolazione stradale. In caso di accertata incompatibilità dovrà essere proposto ai titolari il trasferimento in altra zona.

Il rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione deve essere preceduto dall'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto al sicuro e regolare espletamento dell'attività di distribuzione, risultante da verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'art. 84 del presente regolamento e dall'accertamento dei requisiti soggettivi del concessionario di cui all'art. 69 del presente regolamento.

Salvo casi particolari, potranno essere rinnovate solo le autorizzazioni ed ex concessioni relative ad impianti il cui erogato di vendita sia stato superiore a litri 100.000 nel 1976.

Art. 80.

Impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione installati sulle autostrade

Ai fini di rispettare le esigenze di carattere unitario connesse con l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione di carburanti sulla rete autostradale nazionale per il rilascio di nuove autorizzazioni relative ad impianti ubicati lungo le autostrade vengono sentiti anche i pareri del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dei lavori pubblici, dell'ANAS e del Ministero delle finanze.

Qualora i pareri non pervengano entro novanta giorni dalla richiesta si intende non sussista interesse contrario al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 81.

Impianti di distribuzione di gas petrolio liquefatti

Il numero di impianti di gas petrolio liquefatti (GPL) non potrà superare, rispetto al numero di impianti costituenti l'intera rete distributiva provinciale, una certa percentuale che verrà determinata dal piano.

Art. 82.

Autorizzazioni ai comuni in località montane

Nelle località montane sprovviste di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione o in centri che distano più di 15 km, misurati lungo le pubbliche vie dall'impianto più vicino, può essere rilasciata l'autorizzazione al comune che ne faccia richiesta, a seguito di delibera del consiglio comunale, ove nessuno degli operatori del settore chieda l'autorizzazione.

Art. 83.

Ricorsi avverso i provvedimenti dell'assessore provinciale al commercio

Contro i provvedimenti dell'assessore provinciale al commercio è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento dell'assessore.

Art. 84.

Collaudo degli impianti

Gli impianti per la distribuzione di carburanti ad uso di autotrazione non possono essere posti in esercizio prima che siano definitivamente collaudati con esito positivo da apposita commissione nominata con decreto dell'assessore provinciale al commercio.

La commissione si compone come segue:

un funzionario dell'assessorato provinciale al commercio che funge da presidente;

l'ingegnere capo dell'UTIF o un suo delegato;

l'ispettore provinciale antincendi o un suo delegato.

Funge da segretario un impiegato dell'assessorato provinciale al commercio.

La commissione provvederà ad effettuare il collaudo entro sei mesi dalla data della domanda di collaudo inoltrata dall'intestatario dell'autorizzazione.

Copia del verbale di collaudo è trasmessa all'intestatario dell'autorizzazione.

In caso di modifiche e/o di potenziamento di impianti è sufficiente il collaudo da parte dell'ispettorato provinciale antincendi. In caso di rinnovo dell'autorizzazione o di trasferimento di impianti è richiesto il collaudo da parte della commissione di cui al presente articolo.

Art. 85.

Apertura degli impianti - Sospensione dell'attività

Il titolare dell'autorizzazione o il gestore hanno diritto a sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per non più di tre settimane ogni anno, frazionate in non più di due periodi che dovranno essere concordati con l'assessorato provinciale al commercio. In caso di mancato accordo fra le parti deciderà l'assessore provinciale al commercio, tenendo conto delle esigenze dell'utenza, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.

La giunta provinciale può deliberare l'obbligatorietà per i gestori di effettuare almeno due settimane di ferie.

Per il restante periodo dell'anno i titolari dell'autorizzazione o i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti senza l'autorizzazione dell'assessore provinciale al commercio.

Le richieste di sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti possono essere accolte per un periodo di tempo determinato e il più breve possibile per motivi che determinano un'oggettiva impossibilità di esercizio.

Le sospensioni per impianti ubicati in località ad intenso movimento turistico stagionale, la cui attività è collegata allo stesso movimento turistico, salve ed impregiudicate le esigenze dell'utenza residente nelle stesse località possono essere autorizzate solo per determinati periodi di tempo, in nessun caso superiori a sei mesi per ogni anno.

Per gli impianti la cui inattività non sia stata autorizzata si deve disporre, previa diffida all'immediata ripresa dell'esercizio entro il termine massimo di trenta giorni, la decadenza del relativo provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 78 del presente regolamento.

Per gli impianti la cui inattività non sia stata autorizzata si curezza o di interesse pubblico, possono ordinare l'immediata sospensione dell'attività degli impianti e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi.

Art. 86.

Orari e turni festivi

Nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dovrà essere garantita un'apertura di tutti gli impianti, compresi quelli appoggiate ad altre attività, per non meno di 10 ore nel periodo estivo e non meno di 9 ore e mezzo nel periodo invernale.

Deroghe particolari potranno essere previste per le zone turistiche limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico.

Gli impianti di metano e di GPL non inseriti in un complesso di distribuzione con altri carburanti dovranno essere esonerati dall'osservanza dell'intervallo di chiusura intermeridiana e serale nonché dei turni di chiusura estiva.

Nei giorni festivi e il sabato pomeriggio deve essere prevista l'apertura di un numero di impianti, opportunamente dislocati nella provincia secondo le esigenze dell'utenza, che non sia inferiore al 20% di quelli in esercizio nel caso di comuni con più di 30.000 abitanti e al 25% di quelli in esercizio nel caso degli altri comuni.

Gli impianti che devono rimanere aperti per turno festivo hanno la facoltà di effettuare la giornata di riposo il lunedì successivo.

Il servizio notturno deve essere assicurato con un numero di punti vendita opportunamente dislocati nella provincia secondo le esigenze dell'utenza, non inferiore al 3% degli impianti in funzione in provincia.

In casi particolari il servizio notturno può essere limitato a determinati periodi della notte.

Gli erogatori di carburanti dotati di apparecchiature a monete o a lettura ottica denominati «self-service» debbono restare aperti ininterrottamente, salvo disposizioni diverse da parte dell'assessore provinciale al commercio.

Gli impianti ubicati sulle autostrade debbono svolgere servizio continuativo ed ininterrotto.

Art. 87.

Indicazioni all'utenza

Presso ogni impianto dovrà essere esposto, in modo ben visibile, un cartello riportante le seguenti indicazioni:

- a) orario di servizio giornaliero;
- b) impianto abilitato al servizio notturno più vicino.

In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno festivo, o per ferie, dovrà essere inoltre esposto, in modo ben visibile, un cartello riportante le seguenti indicazioni:

a) i due impianti più vicini aperti percorrendo la strada in ambedue i sensi;

- b) l'impianto abilitato al servizio notturno più vicino.

Il disposto di cui al presente articolo dovrà essere osservato anche dagli impianti dotati di apparecchiature «self-service».

Art. 88.

Disposizioni varie

All'installazione degli impianti per la distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione si applicano l'art. 43 e gli altri articoli del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, compatibili con le norme del capo IV del presente regolamento.

Art. 89.

Norme transitorie

La conversione da concessione ad autorizzazione per coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso della concessione di cui all'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertita in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, verrà effettuata allo scadere del periodo fissato nel provvedimento originario, o in mancanza, del diciottesimo anno dalla data di rilascio del provvedimento stesso con le modalità di cui all'art. 79 del presente regolamento.

Art. 90.

Sanzioni amministrative

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel capo IV del presente regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'art. 86 per le quali si applica la sanzione prevista dall'art. 33 della legge, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 5.000.000.

Le sanzioni amministrative sono irrogate dal presidente della giunta provinciale secondo la procedura di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

L'assessore provinciale al commercio, in casi di particolare gravità, può inoltre disporre la revoca dell'autorizzazione.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 91.

Tabelle merceologiche

E' consentito il rilascio, per un medesimo punto di vendita, dell'autorizzazione per più tabelle merceologiche fatti salvi i divieti di legge.

Chi ha ottenuto l'autorizzazione per una o più tabelle merceologiche è autorizzato a porre in vendita tutte e solo le merci comprese, in base agli usi generali e locali del commercio, nelle categorie in esse indicate, fatti salvi i divieti di legge.

La specifica indicazione di un prodotto in una tabella non esclude che esso possa essere posto in vendita anche in base ad una tabella diversa secondo la norma prevista al primo comma.

Le possibilità di vendita promiscua di più prodotti appartenenti ad una medesima tabella merceologica, o a più tabelle, si intendono in ogni caso subordinate all'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario, relative a determinati prodotti.

Le sottoarticolazioni della tabella XIV, qualora comprendono voci merceologiche già incluse in una delle tabelle da I a XIII, abilitano alla vendita delle stesse solo in forma non prevalente.

Anche la tabella merceologica comprendente la voce: «antichità ed oggetti d'arte» è subordinata ai vincoli derivanti dai piani di adeguamento della rete di vendita.

Art. 92.

Vendita di confezioni contenenti prodotti appartenenti a tabelle diverse - Contenitori

In deroga alle disposizioni del precedente articolo la vendita al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti appartenenti a tabelle merceologiche diverse è consentita nell'esercizio che abbia nella propria tabella merceologica il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulti di valore superiore, tenendo conto dei valori di mercato dei rispettivi prodotti.

Art. 93.

Prodotti surgelati

La vendita di prodotti surgelati è subordinata alle disposizioni di cui alla legge 27 gennaio 1968, n. 32, in quanto applicabili.

Art. 94.

Pubblicità dei prezzi

Il prezzo delle merci esposte deve essere chiaramente indicato sugli articoli posti in vendita.

E' vietato l'uso dei doppi prezzi.

Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, sui cartellini dei prezzi e nella pubblicità deve essere indicato il prezzo minore e quello maggiore. Nel caso che venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

In caso di indicazioni suscettibili di più interpretazioni è valida quella più favorevole all'acquirente.

L'infrazione a quanto disposto ai commi precedenti e la inosservanza delle modalità di esposizione del prezzo di cui all'art. 30 della legge sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 100.000.

Art. 95.

Pubblicità dei prezzi: merci di non largo e generale consumo

Le merci di non largo e generale consumo sono soggette all'indicazione del prezzo di vendita ai sensi dell'art. 30 della legge unicamente qualora vengono esposte nelle vetrine esterne dell'esercizio. La norma di cui al presente comma non si applica ai prodotti della pellicceria, alle confezioni di alta moda, ai prodotti dell'arte orafa, alle pietre preziose e agli articoli di antiquariato.

Le merci di non largo e generale consumo comunque disposte, ad eccezione che nelle vetrine esterne dell'esercizio, non sono soggette alla norma di cui all'art. 30 della legge purchè siano messi a disposizione degli acquirenti cataloghi e listini dell'impresa fornitrice e di quello di vendita con indicazioni atte ad individuare il tipo di merce e il corrispondente prezzo al pubblico, o riportino, comunque disposto, il prezzo sull'articolo in vendita, o sullo scaffale o contenitore relativo.

Art. 96.

Pubblicità dei prezzi: esercizi a libero servizio

Negli esercizi e nei reparti di esercizio organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo ai sensi dell'art. 30 della legge va osservato per tutte le merci sia di largo e generale che di non largo e generale consumo comunque esposte al pubblico.

Art. 97.

Esercizio disgiunto delle attività di commercio all'ingrosso e al minuto

Le aziende che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto di beni di largo e generale consumo, potranno continuare ad esercitare la duplice attività alla condizione che attuino entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento una netta separazione dei locali destinati alle attività di dettaglio e ingrosso. In tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere i requisiti di cui all'art. 16, quinto comma, lettera b) della legge.

Art. 98.

Esposizione dei documenti inerenti all'attività di vendita

Chiunque esercita l'attività commerciale deve tenere esposto in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e al registro delle ditte nonché dell'eventuale autorizzazione amministrativa.

Chi viola la disposizione di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 200.000.

Art. 99.

Notizie non veritieri

Salvo che non costituisca reato, il fornire notizie non vere nelle domande o in altri atti e documenti presentati dagli interessati in relazione alle norme della legge e del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 300.000.

Alla stessa sanzione soggiace chi si rifiuta di fornire notizie o dati previsti dalle norme del presente regolamento.

Art. 100.

Sfera di applicazione della legge

La legge e il presente regolamento si applicano anche:

1) alla vendita di alimenti surgelati ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 32;

2) alla vendita esclusiva dei prodotti che costituiscono oggetto diretto dell'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

In tal caso l'iscrizione al registro e il rilascio dell'autorizzazione sono disposte alle sole condizioni previste dai capi I, III e IV della legge. Qualora il titolare dell'attività commerciale suddetta non sia autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria o, pur essendolo, non eserciti direttamente l'attività commerciale deve esserlo la persona preposta alla vendita;

3) alla vendita degli oggetti preziosi di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per oggetti preziosi si intendono gli oggetti costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, nonché i coralli e le perle di ogni tipo anche se venduti sciolti e le pietre preziose.

Per pietre preziose si intendono i diamanti, i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi, anche se venduti sciolti, e ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, o gli altri oggetti suindicati.

L'iscrizione al registro per l'attività di vendita di oggetti preziosi è disposta per la corrispondente tabella merceologica ed è subordinata anche al possesso della licenza di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(Omissis).

(10622)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810210)